

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,  
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in

Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani

Classe L - 36



LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE NEL DIRITTO  
INTERNAZIONALE, EUROPEO E  
ITALIANO

*Relatore:* Prof. Tarcisio Gazzini

*Laureanda:* Monica Zoller

matricola n. 2002638

A.A. 2022-2023

# La valutazione dell'impatto ambientale nel diritto internazionale, europeo e italiano

## Sommario

INTRODUZIONE .....	2
CAPITOLO I: IL QUADRO NORMATIVO SOSTANZIALE.....	5
1.1 A livello internazionale .....	6
1.2 A livello europeo.....	12
1.3 A livello nazionale .....	18
CAPITOLO II: IL QUADRO NORMATIVO PROCEDURALE.....	23
2.1 A livello internazionale .....	24
2.2 A livello europeo.....	29
2.3 A livello nazionale .....	34
CAPITOLO III: I LIMITI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME ANALIZZATE .....	37
3.1 Limiti a livello internazionale.....	38
3.2 Limiti nell'ordinamento europeo.....	43
3.3 Limiti nell'ordinamento italiano.....	52
CONCLUSIONE .....	58
BIBLIOGRAFIA.....	60

## INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi decenni il rapporto tra uomo e natura è diventato sempre più difficile, evolvendosi in nuovi stadi dove talvolta la convivenza si fa complicata. In tempi recenti la società ha maturato una consapevolezza nei confronti dell'ambiente del tutto nuova; infatti, ora l'ambiente è percepito come un bene raro che necessita di costanti attenzioni affinché non si degradi.

Dalla nascita di questa nuova consapevolezza nasce la necessità di promuovere delle procedure per tutelare l'ambiente, si rende necessario un passaggio da una prospettiva utilitaristica a una prospettiva che pone al centro il concetto di sviluppo sostenibile. I legislatori hanno iniziato ad intervenire promuovendo delle norme adeguate alla tutela dei propri patrimoni ambientali nazionali.

La valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è una procedura nata negli Stati Uniti nel 1969 con il *National Environment Policy*, il quale è il principio alla base del concetto di sviluppo sostenibile. La valutazione dell'impatto ambientale ha lo scopo di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, ovvero uno sviluppo che rispetta la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità e prospetta un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica <sup>1</sup>. Affinché la valutazione dell'impatto ambientale prenda piede è necessario definire le relazioni tra dimensioni dei progetti e impatto ambientale. Occorre quindi selezionare le opere che si collocano al di sopra di un determinato limiti di rilevanza degli effetti ambientali. Questa fase richiede un'analisi sintetica delle conseguenze dell'impatto e le relative valutazioni degli effetti dannosi dell'opera. Dopo la selezione si prosegue applicando uno schema logico che prevede anche la partecipazione di persone o enti, i quali non si pongono sullo stesso livello del progettista ma al di sopra. Inoltre, nel

---

<sup>1</sup> Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA

valutare i possibili effetti che si possono ripercuotere sull'ambiente derivanti dalla breve analisi svolta nella fase iniziale, occorre quantificare i costi in relazione alle diverse alternative in modo tale da poter scegliere l'alternativa più efficiente in termini di costi e impatto ambientale. Per raggiungere lo scopo e quindi individuare l'alternativa più consona si usano modelli diversi come il sistema di pesi monetari e quello di pesi scala. Il più usato è il sistema di pesi monetari, il quale permette di formulare una previsione sul livello del costo ambientale<sup>2</sup>.

La procedura della valutazione dell'impatto ambientale si basa su quattro principali concetti:

- la prevenzione, ovvero l'analisi di tutti i possibili impatti che potrebbero derivare dalla realizzazione dell'opera, non solo al fine di salvaguardare ma anche allo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente e della vita;
- l'integrazione, la valutazione deve integrare tutte le componenti ambientali con la loro stessa integrazione e gli effetti che ne potrebbero derivare;
- il confronto, è necessario che ci sia un dialogo tra coloro che progettano e chi autorizza, nelle fasi di raccolta, analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici;
- la partecipazione, ovvero l'apertura del processo valutativo alla società civile in un'ottica di maggior trasparenza<sup>3</sup>.

La ricerca si propone di formare un quadro giuridico della situazione internazionale, europea e nazionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Dopo aver esaminato i trattati internazionali riguardanti la materia ambientale e la valutazione dell'impatto ambientale, si prosegue con l'analisi delle fonti a livello europeo riguardanti l'ambiente per poi concludere con l'analisi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel contesto nazionale. Ponendosi questo obiettivo è

---

<sup>2</sup> Polelli M. e Giacomelli P., (1985), La valutazione dell'impatto ambientale nel caso di inquinamento atmosferico, Firenze, Ce.S.E.T. quaderni 2 – I contenuti dell'Estimo Rurale, pp 1-10

<sup>3</sup> Benedusi L., (2020), Cos'è la valutazione di impatto ambientale (VIA), TuttoAmbiente.it

auspicabile applicare una metodologia top-down, al fine di analizzare in primis le fonti internazionali, in modo tale da cogliere le declinazioni e le influenze di quest'ultimo sulle fonti europee per poi concludere con l'analisi delle fonti nazionali e la loro applicazione. Inoltre, ad ogni livello analizzato sarà riportata la definizione di valutazione dell'impatto ambientale al fine di riuscire a cogliere al meglio l'influenza delle fonti internazionali su quelle europee e poi su quelle nazionali.

## CAPITOLO I: IL QUADRO NORMATIVO SOSTANZIALE

## 1.1 A livello internazionale

Per inquadrare fin dal principio la valutazione dell'impatto ambientale è innanzitutto necessario effettuare una piccola presentazione di quello che è il diritto ambientale. L'ambiente è un soggetto che dal punto di vista giuridico è difficile da far rientrare in una sola branca del diritto a causa di alcune sue caratteristiche. La tutela dell'ambiente spesso è considerata come un interesse antagonista, ovvero essa si contrappone sempre a tutti gli interessi esistenti in un contesto, per esempio l'interesse di tutela ambientale si scontra con la costruzione di una fabbrica che permette il miglioramento della vita delle persone. I fenomeni ambientali sono spesso fenomeno globali, il diritto nazionale fatica a imbrigliarli ed è il motivo per cui il diritto ambientale si sviluppa soprattutto a livello internazionale. Il problema della tutela ambientale possiede un interesse diffuso quindi nessuno è il titolare di una posizione soggettiva che gli permette di accedere a un giudice. Ed infine molto spesso il nesso di causalità tra l'origine di un evento dannoso e la sua manifestazione è sempre più difficile da cogliere man mano che passa il tempo. Questi sono tutti i motivi per cui si richiede di applicare una metodologia top down nel caso della materia ambientale, perché essa è maggiormente trattata sul piano internazionale e poi recepita negli altri diritti<sup>4</sup>.

Al fine di rappresentare il quadro giuridico internazionale è necessario iniziare con l'analisi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, la Convenzione di Espoo. La convenzione è stata adottata nel 1991 e tratta in maniera particolareggiata e completa la materia di studio. Essa presenta dei principi comuni a tutte le altre convenzioni riguardanti l'ambiente, come: il principio di non discriminazione e il principio di prevenzione.

Il principio di non discriminazione impone a ciascuno Stato di garantire che il proprio regime di protezione ambientale non discrimini tra l'inquinamento

---

<sup>4</sup> Rossi G., (2021), *Diritto dell'ambiente*, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

originatosi all'interno del Paese, che colpisce o potrebbe colpire l'area sotto la propria giurisdizione, e l'inquinamento originatosi dal Paese che colpisce o potrebbe colpire l'area sotto la giurisdizione di un altro Stato. Se ne deduce che ogni Paese dovrebbe applicare ai danni potenziali in altri Paesi le stesse protezioni ambientali che applica a danni simili nel territorio sotto la propria giurisdizione<sup>5</sup>. Mentre il principio di prevenzione afferma che prima di costruire l'opera bisogna calcolare *ex ante* il possibile danno sull'ambiente, in modo tale che, se esso è troppo rilevante lo Stato possa non autorizzare la costruzione del progetto, tutelando in questo modo l'ambiente<sup>6</sup>.

In questa prima fase si inquadreranno in modo particolareggiato le norme sostanziali, ovvero le norme che riguardano gli obblighi degli stati.

A livello internazionale si offre una definizione di valutazione dell'impatto ambientale, la quale è contenuta nell'articolo 1, comma 6, della Convenzione di Espoo: "l'espressione "valutazione dell'impatto ambientale" indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attività prevista". Mentre al comma 7 si indica la definizione di impatto, ovvero: " "impatto" significa ogni effetto ambientale di un'attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socioeconomiche che risultano da modifiche di questi fattori". Analizzando questi due commi e unendoli possiamo dare una definizione a livello internazionale della valutazione dell'impatto ambientale, ovvero essa consiste in una procedura nazionale volta a valutare il possibile impatto ambientale di un'attività prevista, valutando gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socioeconomiche che risultano dalle possibili modifiche che l'ambiente potrebbe subire<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Knox J.H., (2002), The Myth and Reality of Transboundary Environmental Impact Assessment, The American Journal of international law, vol 96, pp 291-319

<sup>6</sup> Rossi G., (2021), Diritto dell'ambiente, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

<sup>7</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo1

L'articolo 2 entra maggiormente nel merito della valutazione dell'impatto ambientale nel contesto transfrontaliero, esso afferma che le Parti sono tenute ad adottare, insieme o singolarmente, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire le conseguenze negative dell'attività prevista sull'ambiente. Inoltre, le Parti coinvolte devono adottare provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, che si ritengono necessari per l'attuazione della convenzione. Tra i provvedimenti previsti si colloca anche la valutazione dell'impatto ambientale che consente la partecipazione del pubblico e la creazione della procedura in sé. La Parte di origine vigila affinché tutto si svolga in conformità alle norme della convenzione. Inoltre, l'articolo sancisce la possibilità per le Parti coinvolte di iniziare su propria iniziativa un dibattito per indagare se una o più attività previste faccia parte o meno dell'appendice I. Nel caso in cui l'attività non figuri nell'appendice I ma si rileva che ci possa essere comunque un impatto transfrontaliero importante, essa deve essere trattata come le attività inserite nella lista<sup>8</sup>.

L'appendice I elabora un elenco di tutte le attività che richiedono la procedura della valutazione dell'impatto ambientale. Esse consistono in una serie di attività che vengono individuate come pericolose e fortemente impattanti dal punto di vista ambientale. I progetti rilevati come richiedenti la procedura di valutazione dell'impatto ambientale sono raccolti in 22 articoli, per un totale di 32 attività, le quali a loro volta sono declinate in attività più specifiche<sup>9</sup>.

I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 2 affermano che le disposizioni della Convenzione non ledono in alcun modo il diritto della Parti di applicare a livello nazionale regolamenti, leggi e disposizioni amministrative, i quali devono essere ovviamente conformi e ammessi dalla suddetta, inclini a proteggere le informazioni la cui diffusione potrebbe recare danno al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale; inoltre non

---

<sup>8</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 2

<sup>9</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, appendice I

compromettono il diritto delle Parti di applicare provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nel trattato; e non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero<sup>10</sup>.

L'articolo 3 rubricato "notifica" afferma che, se un'attività inserita nella lista dell'appendice I potrebbe avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine deve darne notifica ad ogni Parte che potrebbe essere colpita. In aggiunta, nella notifica devono essere contenute: le informazioni sull'attività prevista; quelle sulla natura della decisione che potrà essere adottata; e l'indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta<sup>11</sup>.

È obbligo dello Stato fornire la "documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale", all'articolo 4 comma 1 si prevede che la documentazione da sottoporre all'Autorità competente della Parte di origine debba possedere tutti gli elementi inseriti nell'appendice II<sup>12</sup>, ovvero: una descrizione dell'attività prevista e del suo fine; una descrizione delle possibili alternative all'esercizio previsto; una descrizione dell'ambiente che si andrebbe ad impattare in modo importante; una descrizione del potenziale impatto ambientale e la valutazione della sua importanza; una descrizione di provvedimenti correttivi miranti a mantenere al minimo gli impatti ambientali previsti; un'indicazione precisa dei metodi di previsione e delle ipotesi di base oltre ai dati ambientali utilizzati; l'individuazione delle lacune esistenti nella compilazione dei dati richiesta; se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio e gestione; e un sommario non tecnico accompagnato da una presentazione visiva. Una volta inserite tutte queste informazioni nella documentazione sulla VIA la Parte di origine

---

<sup>10</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 2, commi 8,9,10

<sup>11</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 3

<sup>12</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, appendice II

comunica alla Parte colpita la raccolta. Le Parti interessate adottano la disposizione al fine che tali dati vengano distribuiti all'Autorità e al pubblico della parte colpita<sup>13</sup>.

La decisione definitiva è presa secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6, nel quale si dichiara che le Parti devono vigilare che al momento della presa della decisione vengano presi in considerazione i risultati della procedura sulla VIA, compresa la documentazione sulla VIA e le osservazioni presentate. Qualora non fossero note delle informazioni che avrebbero potuto influire sensibilmente sulla presa della decisione ed esse giungano a conoscenza di una Parte interessata prima dell'inizio dei lavori per l'attività designata, la Parte in questione deve informare immediatamente l'altra Parte, in modo tale che si avvino poi una serie di consultazioni<sup>14</sup>.

Per riassumere possiamo affermare che la Convenzione di Espoo obbliga lo Stato di origine, ovvero dove è prevista la realizzazione del progetto, ad esaminare l'impatto ambientale del suddetto sullo Stato limitrofo e prevede che il primo notifichi al centro di competenza del secondo qualsiasi progetto che potrebbe avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente. Inoltre, la Convenzione offre al pubblico dello Stato limitrofo la possibilità di prendere posizione sul progetto nel quadro dello studio sull'impatto ambientale. Essa prevede che nella decisione del Paese d'origine vengano considerate le pubblicazioni provenienti dallo Stato limitrofo. La procedura descritta si applica a tutte le attività presenti nell'appendice I della Convenzione e alle attività per le quali le Parti interessate concordino sul possibile impatto transfrontaliero.

La questione della tutela ambientale è rilevante anche in altre aree, ad esempio, nei trattati commerciali internazionali o nel diritto del mare. Per quanto riguarda i trattati commerciali internazionali si analizzeranno gli

---

<sup>13</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 4

<sup>14</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 6

accordi di NAFTA, *North American Free Trade Agreement*, e le loro implicazioni in merito alla tutela ambientale ed in seguito si effettuerà una breve analisi della Convenzione di Montego Bay.

Gli accordi di NAFTA si sono negoziati tra Canada, Stati Uniti e Messico nel 1990, tramite essi si intendeva consolidare la politica di liberalizzazione e ristrutturazione economica iniziata con l'adesione al GATT, *General Agreement of Tariffs and Trade* del 1986. Il NAFTA è il primo esempio di come le tematiche ambientali siano considerate parte integrante del processo di liberalizzazione commerciale compiuto nel trattato. Lo scopo ultimo del documento in questione è quello di affrontare il tema del regionalismo economico al fine di individuare il modello di integrazione economica previsto dal trattato verificando se tale forma di cooperazione risulti compatibile col sistema multilaterale degli scambi gestito dall'OMC, Organizzazione Mondiale del Commercio. Gli accordi NAFTA insieme all'Apec-Asia *Pacific economic Cooperation* e all'Unione Europea confermano la tendenza alla regolazione delle relazioni tra Stati tramite la formazione di blocchi economici regionali. Tutti gli stati commerciando inquinano e quindi provocano danni all'ambiente; tuttavia, bisogna tener conto del diverso contributo che essi hanno dato e danno al degrado ambientale. Il rapporto tra la liberalizzazione commerciale e la protezione dell'ambiente si cala al livello degli accordi commerciali regionali.

Sin dall'origine del NAFTA, esso è stato sottoposto a dibattiti sugli effetti che la liberalizzazione commerciale tra gli Stati Parte avrebbe potuto avere sull'ambiente e sulla legislazione ambientale, al fine di assicurarsi che nessuna delle previsioni catastrofiche si verificasse, gli Stati contraenti hanno introdotto una serie di disposizioni che assicuravano ad ognuno di essi la possibilità di continuare ad applicare nel rispetto di determinate condizioni i propri criteri di tutela dell'ambiente.

Particolarmente rilevante è l'articolo 104 dell'accordo, esso opera a favore della protezione dell'ambiente ed elenca cinque accordi internazionali ambientali in cui è riconosciuta una prevalenza sul NAFTA nel momento in

cui sorgessero dei diverbi nell'applicazione delle rispettive disposizioni di tali accordi. Questa condizione garantisce che l'esecuzione degli accordi ambientali citati non comprometta il regime di liberalizzazione commerciale del trattato. Le misure riguardanti la tutela dell'ambiente adottate all'interno del trattato NAFTA sono volte a tutelare la vita, la sicurezza e la salute di persone, animali e piante al loro interno. All'articolo 712 si impone il diritto di ogni parte di stabilire le misure SPS, ovvero le misure di protezione della salute umana, animale e vegetale che possono influire in modo diretto o indiretto sul commercio internazionale, al livello che considera più appropriato ed inoltre si ribadisce il diritto ad adottare misure più severe di quelle previste a livello internazionale<sup>15</sup>.

La valutazione dell'impatto ambientale può avere effetti anche sul diritto del mare, nella Convenzione di Montego Bay all'articolo 194 rubricato "misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino", al primo comma si illustra l'obbligo degli Stati di adottare singolarmente o congiuntamente secondo i casi, tutte le misure, conformi alla Convenzione, atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, usando gli strumenti più idonei in loro possesso secondo le loro capacità e si adoperano per armonizzare le rispettive politiche in questo ambito<sup>16</sup>.

## 1.2 A livello europeo

Procedendo nella costruzione di un quadro giuridico della valutazione dell'impatto ambientale nel contesto legislativo si continua ora verso un livello intermedio, più vicino ai cittadini, ovvero il quadro normativo europeo.

La valutazione dell'impatto ambientale e la sua procedura sono state introdotte dalla Direttiva comunitaria 85/337/CEE, concernente la

---

<sup>15</sup> Liakopoulos D., (2004), Gli accordi di NAFTA e la tutela ambientale, Rivista di Studi Politici Internazionali, vol 71, pp. 603-618

<sup>16</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Convenzione di Montego Bay, 1982, articolo 194

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la quale è considerata uno strumento fondamentale di politica ambientale<sup>17</sup>. Essa si basa sul principio di prevenzione, un principio di derivazione internazionale, il quale afferma che prima si costruisce l'opera bisogna calcolare *ex ante* il possibile danno, in modo tale che, se esso è troppo importante lo Stato può non autorizzare la costruzione del progetto, tutelando in questo modo l'ambiente<sup>18</sup>.

Sul piano europeo la valutazione dell'impatto ambientale, al momento della nascita, era stata concepita come una procedura volta a rendere comprensibili, alle amministrazioni competenti ad approvare progetti e programmi di opere ed impianti suscettibili di avere impatti ambientali rilevanti, i rischi di danno che conseguirebbero all'esecuzione di un dato progetto, applicando in questo modo il principio di prevenzione. Lo scopo originario nel contesto europeo oggi è mutato, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale ha assunto la funzione di strumento decisionale, grazie al quale le amministrazioni degli Stati membri sono in grado di percepire preventivamente i rischi dell'esecuzione di un'opera; perciò, sono in grado di mitigarne i danni. La direttiva comunitaria 85/337/CEE è stata adottata con il fine di uniformare tutte le leggi degli Stati membri agli obiettivi della prevenzione e mitigazione dei danni all'ambiente in seguito all'esecuzione di programmi di sviluppo o di progetti, contenuti nelle Allegato I e II<sup>19</sup>.

Il testo della direttiva riprende e rielabora gli articoli da 1 a 9 della Convenzione di Espoo.

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, viene offerta la definizione di valutazione dell'impatto ambientale: "un processo comprendente: la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente; lo svolgimento delle consultazioni [...]; l'esame, da parte dell'autorità

---

<sup>17</sup> Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA

<sup>18</sup> Rossi G., (2021), Diritto dell'ambiente, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

<sup>19</sup> Fusaro A., (2008), V.I.A., opere pubbliche e infrastrutture: una convivenza difficile, vol. 197, AmbienteDiritto.it

competente, [...]; la conclusione motivata dell'autorità competente [...]; l'integrazione delle conclusioni motivate dell'autorità competente in tutte le decisioni [...]"<sup>20</sup>.

Nel testo della Direttiva si offrono diverse definizioni allo scopo di aiutare il lettore nel comprendere meglio il testo di quest'ultima, in particolar modo si presenta la definizione di valutazione dell'impatto ambientale, la quale riprende l'articolo 1 della Convenzione di Espoo rubricato "definizioni". La definizione riporta che la valutazione dell'impatto ambientale consiste in un processo all'interno del quale vi sono cinque elementi: la preparazione di un rapporto di valutazione da parte del committente; lo svolgimento delle consultazioni; l'esame, da parte di un'autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione esposto dal committente e anche di informazioni supplementari; la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente; e, l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni.

Il preambolo della Direttiva pone una serie di premesse indirizzate agli Stati membri dell'Unione Europea, in primis si ricorda a quest'ultimi che gli orientamenti generali dell'Unione Europea sottolineano che "la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente; che a tal fine prevedono l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni"<sup>21</sup>, con queste indicazioni l'Unione Europea fa proprio il concetto stesso di valutazione dell'impatto ambientale.

La Direttiva 85/337/CEE è stata poi modificata nel corso del tempo per ben cinque volte, rispettivamente nel 1997, nel 2003, nel 2009, nel 2011 e nel 2014. La prima modifica, ovvero quella verificata nel 1997, comporta

---

<sup>20</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 1, paragrafo 2, lettera g

<sup>21</sup> Direttiva 85/337/CEE

l'allineamento della Unione Europea alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale nel contesto transfrontaliero ampliando il suo campo di applicazione e introducendo i requisiti minimi di informazione e le fasi di "screening" e "scoping".

La fase di "screening", è una verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale, si tratta di una procedura da attivare allo scopo di valutare se determinati progetti di opere o impianti possano o meno avere impatti negativi rilevanti sull'ambiente circostante e per questo motivo dovrebbero essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale; mentre la fase di "scoping" è una fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale individuati sia dall'autorità competente sia dall'autorità procedente. L'obiettivo di questa fase è quello di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale che sarà poi oggetto di valutazione<sup>22</sup>.

La seconda modifica, avvenuta nel 2003, ha comportato l'integrazione delle disposizioni con la Convenzione di Aarhus per la partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale. La terza modifica con la Direttiva 2009/31/CE ha modificato i primi due allegati della Direttiva del 2003 aggiungendo i progetti relativi al trasporto, cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. Nel 2011 ci fu la quarta modifica con la Direttiva 2011/92/UE, con la quale si assiste all'armonizzazione dei principi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi per quanto riguarda le tipologie di attività soggette a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico, e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. Infine, con la Direttiva 2014/52/UE si è verificata la ratifica delle tematiche riguardanti: la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure di VIA con altre

---

<sup>22</sup> Rossi G., (2021), Diritto dell'ambiente, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

autorizzazioni ambientali; il rafforzamento della qualità della procedura; la revisione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienze<sup>23</sup>.

La Direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, attualmente in vigore, ridefinisce alcuni elementi tra cui: una nuova designazione della prescrizione di "condizione ambientale"; la ridefinizione delle fasi in cui possono essere indicate le condizioni/ prescrizioni; il percorso amministrativo delle condizioni/ prescrizioni e nuovi termini temporale<sup>24</sup>.

La Direttiva 2014/52/UE è composta da 5 articoli, così riassunti:

- Articolo 1 riporta in 15 punti le modifiche ai primi dodici articoli della Direttiva 2011/82/UE;
- Articolo 2 amplia il precedente articolo 13 con indicazioni sulle modalità di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri;
- Articolo 3 fornisce le indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale è stato attivato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva;
- Articoli 4 e 5 ripropongono i precedenti articoli 15 e 16 in cui si indicavano l'entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa, ovvero gli Stati membri<sup>25</sup>;

In particolar modo, nel preambolo dell'attuale Direttiva al paragrafo 41 è riportato l'obiettivo da perseguire: "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", esso però "non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della portata, della gravità e della natura transfrontaliera dei problemi ambientali da affrontare, può essere meglio realizzato a livello di Unione,

---

<sup>23</sup> Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA

<sup>24</sup> Lucia V., D'Anna C., Pacione T., Paganelli D., Zenone A., Bertasi F., Cacciuni A., Bacci T. & La Porta B., Approfondimenti degli Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA: struttura della condizione ambientale. Fattore ambientale "B. iodiversità" Praterie di Posidonia oceanica - habitat 1120\*, LIFE SEPOSSO

<sup>25</sup> Tabella comparativa tra direttiva 2011/92/UE e direttiva 2014/52/UE

quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione Europea"<sup>26</sup>.

Al fine di compiere un'analisi della direttiva attualmente in vigore è necessario fare riferimento alle modifiche che ha introdotto rispetto alla direttiva precedente; perciò, gli articoli elencati di seguito fanno riferimento alla Direttiva 2011/92/UE. Essi vanno collocati all'interno dell'ottica di evoluzione che li pone all'interno dell'articolo 1 della Direttiva 2014/52/UE.

All'articolo 2, al paragrafo 1, si indicano una serie di progetti che necessitano della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per la loro attuazione, obbligando in questo modo gli Stati ad effettuarla. Gli Stati Parte della Convenzione devono adottare le disposizioni necessarie per allinearsi a quanto indicato prima del rilascio dell'autorizzazione dei progetti che potrebbero avere un significativo impatto ambientale. Essi sono definiti dall'articolo 4, il quale elenca i progetti all'interno dell'allegato I, esso individua le attività che devono essere sottoposte a valutazione secondo gli articoli 5 e 10<sup>27</sup> al fine di essere attuati. I progetti non si limitano all'allegato I ma possono essere indicati anche nell'allegato II<sup>28</sup> qualora sia compito degli Stati membri determinare se il progetto debba essere sottoposto a valutazione secondo le norme degli articoli 5 e 10<sup>29</sup>.

L'articolo 5 riporta che quando è richiesta la valutazione dell'impatto ambientale, il committente deve preparare e trasmettere un rapporto di VIA, il quale deve possedere determinate informazioni, come: una descrizione del progetto; una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente; una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente; una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente;

---

<sup>26</sup> Direttiva 2014/52/ UE, preambolo punto 41

<sup>27</sup> Direttiva 2014/52/ UE, articolo 2

<sup>28</sup> Direttiva 2014/52/ UE, allegato II

<sup>29</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 4

una sintesi non tecnica delle informazioni; qualsiasi informazione supplementare<sup>30</sup>.

L'articolo 6 introduce la questione del pubblico, ovvero gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le autorità interessate al progetto abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine gli Stati membri designano le autorità da consultare o in generale o caso per caso. Affinchè la partecipazione al processo decisionale del pubblico sia efficace, quest'ultimo è informato mediante via elettronica o mediante pubblici avvisi, a seconda della modalità designata dallo Stato membro<sup>31</sup>.

Nell'articolo 8 bis si annunciano gli elementi che devono essere contenuti nell'autorizzazione concessa dai Paesi, ovvero: la conclusione motivata e le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione<sup>32</sup>.

Come affermato precedentemente tutti gli articoli trattati sopra rappresentano tutte le modifiche apportate alla Direttiva 2011/92/UE e oggi giorno si pongono all'interno dell'articolo 1 della Direttiva 2014/52/UE.

L'articolo 2, dell'attuale direttiva, si indica la data ultima, ovvero il 16 maggio 2017, entro la quale gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi contenute nella direttiva vigente. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata da tale direttiva<sup>33</sup>.

### 1.3 A livello nazionale

Nell'ordinamento italiano il valore costituzionale dell'ambiente era contenuto nell'articolo 9 della Costituzione<sup>34</sup>, il quale riguardante la tutela

---

<sup>30</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 5

<sup>31</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 6

<sup>32</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 8 bis

<sup>33</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 2

<sup>34</sup> Costituzione italiana, articolo 9

del paesaggio e l'articolo 32 della Costituzione<sup>35</sup> sulla tutela della salute. Con la Legge costituzionale n 3/2001<sup>36</sup> la tutela dell'ambiente entra in maniera evidente nella Costituzione in relazione alla distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni<sup>37</sup>. È in questo contesto che per la prima volta si inserisce la nozione di "ambiente" in Costituzione, viene inserita all'interno dell'articolo 117 comma 2<sup>38</sup> attribuendo alla legislazione esclusiva dello Stato "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali<sup>39</sup>".

Un'altra fonte rilevante in materia ambientale nell'ordinamento italiano è il Testo Unico Ambientale, il quale contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale. In realtà questa fonte è chiamata impropriamente "testo unico" per il fatto che non si occupa di tutte le discipline ambientali e neppure la sua forma è riconducibile a un testo unico<sup>40</sup>. Allo stesso modo anche la denominazione Codice dell'ambiente è impropria, in quanto nonostante le notevoli dimensioni il testo manca di tutti gli elementi caratterizzanti dei codici, come, l'omogeneità, la presenza di una "parte generale", l'aspirazione alla completezza<sup>41</sup>.

Una vera e propria definizione di valutazione dell'impatto ambientale è contenuta nella seconda parte del Testo Unico Ambientale (TUA) riguardante i procedimenti. Al fine di seguire i fini della ricerca è nostro interesse analizzare solamente la parte seconda, dove sono contenute le disposizioni per la valutazione dell'impatto ambientale e in cui all'articolo 4 si offrono due definizioni di valutazione dell'impatto ambientale complementari. Unendo le due definizioni si afferma che la valutazione dell'impatto ambientale va svolta su tutti i piani e i programmi che possano

---

<sup>35</sup> Costituzione italiana, articolo 32

<sup>36</sup> Legge costituzionale 3/2001, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001

<sup>37</sup> Rossi G., (2021), Diritto dell'ambiente, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

<sup>38</sup> Costituzione Italiana, Titolo V "Le Regioni, le Province e i Comuni", articolo 117

<sup>39</sup> Scimia A., (2015), La "materia" ambientale tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione: le prospettive della Corte costituzionale

<sup>40</sup> Maglia S., (2018), Testo Unico Ambientale: cos'è e come si è evoluto, Tuttoambiente.it

<sup>41</sup> Rossi G., (2021), Diritto dell'ambiente, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

avere un impatto rilevante sull'ambiente, al fine di perseguire lo scopo di garantire un livello di protezione dell'ambiente elevato e allo stesso tempo di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali negli atti di pianificazione ambientali. Inoltre, si dichiara che la valutazione dell'impatto ambientale ha l'obiettivo di proteggere la salute umana, di contribuire a una miglior qualità della vita e di provvedere al mantenimento delle specie e soprattutto permettere all'ecosistema di conservare la propria capacità di riproduzione in quanto risorsa essenziale per la vita. Affinchè essa possa raggiungere tutti questi scopi è necessario che siano individuati gli impatti diretti e indiretti di un progetto su diversi elementi, quali: l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, i beni culturali e il patrimonio culturale<sup>42</sup>.

Per molti anni la produzione in materia ambientale della normativa italiana è rimasta bloccata fino al recepimento della Direttiva comunitaria 85/337/CEE che è stata recepita nell'ordinamento italiano con la Legge n. 349/86. Essa introduce nel nostro ordinamento la procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), istituisce il Ministero dell'Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. La legislazione ambientale prevede che siano oggetto della valutazione dell'impatto ambientale tutti i progetti che possono avere impatti ambientali significativi, escludendo però gli interventi che hanno come unico obiettivo la difesa nazionale o che sono attuati in risposta a emergenze che riguardano la protezione civile. È stata inoltre creata un'autorità competente per i progetti sottoposti alle procedure a livello statale, ovvero il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre per i progetti sottoposti a livello regionale, l'autorità competente è costituita dalla Pubblica Amministrazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali e delle Province autonome<sup>43</sup>.

Analizzando la Legge 349/86 vediamo che all'articolo 1 si conferma l'istituzione del nuovo Ministero dell'ambiente e di seguito si affermano i rispettivi compiti che possiede, ovvero: "assicurare, in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali

---

<sup>42</sup> Testo unico ambientale, D.lgs 152/2006, articolo 4

<sup>43</sup> Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA

conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché alla conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento<sup>44</sup>”, inoltre il Ministero si occupa della promozione e della cura dell'adempimento delle varie convenzioni interazionali oltre a quello delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale<sup>45</sup>.

All'articolo 6 si rielaborano le disposizioni recepite dalla Direttiva 85/337/CEE, esso afferma che tutti i progetti e le opere che potrebbero produrre modifiche significative all'ambiente sono comunicati, prima di essere approvati, al Ministero dell'ambiente, al Ministero dei beni culturali e ambientali e alla Regione coinvolta. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti, delle emissioni e immissioni inquinanti e sonore che vengono prodotte, la descrizione dei dispositivi per l'eliminazione e la prevenzione dei danni ambientali e per il monitoraggio territoriale. Una volta che la comunicazione è avvenuta, il suo annuncio deve essere pubblicato sul quotidiano più diffuso sia a livello della Regione interessata sia a livello nazionale<sup>46</sup>. In questo articolo vediamo tradotti all'interno della normativa nazionale i principi della comunicazione al pubblico contenuti sia nella Convenzione di Espoo sia nella Direttiva 2014/52/UE.

Successivamente con il D.lgs. 152/2006 si riorganizza la legislazione italiana in materia ambientale e si porta avanti il compito di superare le discrepanze con le direttive europee pertinenti<sup>47</sup>. Tale decreto corrisponde al Testo Unico Ambientale (TUA), il quale ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Si tratta di un testo composto da sei parti: disposizioni generali; valutazione dell'impatto

---

<sup>44</sup> Legge 349/86, articolo 1

<sup>45</sup> Legge 349/86, articolo 6

<sup>46</sup> Legge 349/86, articolo 10

<sup>47</sup> Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA

ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione ambientale integrata (IPPC); acque e difesa del suolo; rifiuti e bonifiche; emissioni in atmosfera, danno ambientale. Vista la considerevole ampiezza delle materie trattate il Testo Unico Ambientale<sup>48</sup>, il suo scopo principale è quello di illustrare le varie procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

---

<sup>48</sup> Codice dell'ambiente. Norme in materia ambientale, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n152, novembre 2022, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS)

## CAPITOLO II: IL QUADRO NORMATIVO PROCEDURALE

## 2.1 A livello internazionale

Analizzato il quadro normativo sostanziale passiamo ora al quadro normativo procedurale. Al fine di raggiungere lo scopo della ricerca è necessario porre nuovamente attenzione alla Convenzione di Espoo questa volta però l'attenzione sarà puntata sulle norme procedurali contenute.

Nell'articolo 2 rubricato "disposizioni generali" oltre che indicare alcune disposizioni di carattere sostanziale individua ai commi 6 e 7 delle norme di carattere procedurale. Infatti, al comma 6 si afferma che la Parte di origine del progetto, in conformità con le disposizioni, può offrire al pubblico delle zone suscettibili all'impatto ambientale possibile la possibilità di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Tutto ciò è ribadito nel comma 7, il quale afferma che solitamente nella fase progettuale dell'attività prevista devono essere effettuate le valutazioni espresse nelle disposizioni della convenzione<sup>49</sup>.

L'articolo 3 rubricato "notifica" indica tutti gli elementi che devono essere contenuti nella notifica, inoltre afferma che entro il termine previsto per la risposta, la Parte colpita deve indicare se intende o meno partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, se non ha intenzione di partecipare o non risponde entro il limite di tempo non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di giudicare da sé se procedere con la procedura di valutazione dell'impatto ambientale in base alla propria normativa e alla propria prassi nazionale. Se invece la Parte colpita intende partecipare la Parte di origine deve comunicarle le informazioni relative alla pratica della procedura di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenziario per la comunicazione di osservazioni; oltre alle informazioni pertinenti sull'attività prevista e sull'impatto transfrontaliero che potrebbe avere.

In questo modo applicando sia le disposizioni appena spiegate sia quelle dell'articolo 2 tra le Parti si instaura una sorta di dialogo. Rimane sempre

---

<sup>49</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 2

compito delle Parti interessate vigilare affinché il pubblico della Parte colpita sia informato dell'attività prevista e abbia la possibilità di presentare delle osservazioni, le quali possano poi essere trasmesse all'Autorità competente del Paese d'origine o ad esso direttamente<sup>50</sup>.

Il momento successivo alla notifica è descritto nell'articolo 4 al comma 2, nel quale si indica che la Parte di origine comunica alla Parte colpita, quando opportuno e tramite un organo comune nel caso esistesse, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. È incarico delle Parti interessate adottare disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità competenti e al pubblico della Parte colpita dal possibile impatto ambientale<sup>51</sup>.

All'articolo 5 si esprime il momento successivo alla comunicazione della documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, ovvero il momento della consultazione in base alla documentazione. Lo studio può concernere su possibili alternative, le quali potrebbero essere adottate al fine di attenuare ogni impatto ambientale; su altre forme di assistenza reciproca che possono ridurre l'effetto sull'ambiente; e su ogni altra questione relativa all'attività prevista<sup>52</sup>.

Ripercorrendo finora la procedura analizzata vediamo che gli articoli 2 e 3 sono complementari allo scopo di instaurare un dialogo tra le parti, la pratica successiva all'instaurazione di un dialogo è contenuta nell'articolo 4 che permette alle due Parti di comunicare la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. La pratica si conclude con l'articolo 5 che impone la consultazione sulla base della documentazione presentata con l'articolo 4. Una volta conclusa questa fase, si susseguono: l'analisi successiva al progetto (articolo 7) e i programmi di ricerca (articolo 9). L'analisi successiva al progetto è determinata in base alla richiesta di una delle Parti. Se dato

---

<sup>50</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 3

<sup>51</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 4

<sup>52</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 5

l'esito, una Parte ritiene che l'attività prevista provochi un impatto transfrontaliero importante o ci sono degli elementi che facciano supporre ciò, essa deve informare seduta stante l'altra parte. Mentre per i programmi di ricerca la Parti prevedono queste ricerche per migliorare i metodi qualitativi e quantitativi della VIA; per consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa e di effetto ed il loro ruolo nella gestione integrata dell'ambiente; per analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attuarne o di prevenire l'impatto; per elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico; e per elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macroeconomico<sup>53 54</sup>.

Dall'articolo 10 fino alla fine della convenzione si trattano maggiormente norme procedurali di carattere puramente tecnico che riguardo gli aspetti più caratteristici del diritto internazionale come il tema del voto oppure delle controversie. All'articolo 10 si afferma che le appendici allegate alla Convenzione sono parte integrante della Convenzione stessa<sup>55</sup>.

L'articolo 11, rubricato "riunione delle parti", indica quando le Parti si riuniscono, ciò accade solitamente in occasione delle sessioni annue dei Consiglierei dei governi dei Paesi della Comunità economica europea per i problemi ambientali e dell'acqua. La prima riunione tra le Parti è convocata al massimo un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, una volta verificatasi la prima riunione le Parti si riuniscono in ogni momento in cui ritengono necessario o che una di esse faccia domanda per iscritto, che la domanda proposta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti. Gli Stati membri seguono

---

<sup>53</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 7

<sup>54</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 9

<sup>55</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 10

costantemente l'attuazione della Convenzione tenendo presente diversi obiettivi, come: verificare le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero; comunicarsi reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la valutazione dell'impatto ambientale; richiedere i servizi e la cooperazione di organi competenti al fine di realizzare gli obiettivi della Convenzione; esaminare e adottare per consenso un regolamento da applicare durante le riunioni; esaminare e nel caso adottare proposte di emendamento alla presente Convenzione; considerare e intraprendere ogni azione che potrebbe rilevarsi necessaria ai fini della Convenzione; creare organi sussidiari necessari per l'applicazione della Convenzione<sup>56</sup>.

L'articolo 12 afferma che per gli Stati membri della Convenzione vige il principio una testa un voto, mentre le organizzazioni di integrazione economica regionale non esercitano il loro diritto di voto quando gli Stati membri esercitano il loro e viceversa<sup>57</sup>.

All'articolo 13 si definiscono le funzioni del Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa. Mentre all'articolo 14 si afferma che ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione e ne esplicita la procedura, infatti, le proposte di emendamento sono sottoposte per scritto al Segretariato, poi esse vengono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia distribuite con un anticipo di almeno novanta giorni. Nel caso che ciò avvenga le proposte entrano in vigore nei confronti delle Parti che le hanno ratificate, approvate o accettate entro il novantesimo giorno partendo dal momento in cui il depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti dalla data della

---

<sup>56</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 11

<sup>57</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 12

loro adozione. Secondo l'articolo 14 bis le Parti esaminano la conformità delle norme del trattato sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti, la procedura di conformità può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente convenzione<sup>58 59</sup>.

L'articolo 15 si occupa delle controversie che possono sorgere. Se una controversia emerge tra due o più parti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, gli Stati interessati ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di composizione delle controversie ritenuta da esse accettabile. Al momento della firma, della ratifica o in qualsiasi momento successivo, una Parte può comunicare per iscritto al Depositario che le controversie che non riguardano l'interpretazione, che accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione nelle relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo: presentazione della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia; arbitrato. Se le Parti hanno entrambe accettato i mezzi di composizione delle controversie, la questione può essere sottoposta soltanto alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che le Parti non convengano diversamente<sup>60</sup>.

L'articolo 16 dichiara che la Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa oltre agli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa<sup>61</sup>. Gli ultimi quattro articoli della Convenzione, ovvero gli articoli 17, 18, 19, 20,

---

<sup>58</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 14

<sup>59</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 14 bis

<sup>60</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 15

<sup>61</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 16

riguardano rispettivamente: ratifica, accettazione, approvazione e adesione; entrata in vigore; recesso; testi autentici<sup>62 63 64 65</sup>.

## 2.2 A livello europeo

Continuando con la costruzione di un quadro normativo valutazione dell'impatto ambientale nel contesto legislativo europeo, procediamo in questo sotto capitolo analizzando le norme procedurali contenute all'interno della Direttiva comunitaria 2014/52/UE.

Sul piano europeo la valutazione dell'impatto ambientale, al momento della nascita, era stata concepita come una procedura volta a rendere comprensibili, alle amministrazioni competenti ad approvare progetti e programmi di opere ed impianti suscettibili di avere impatti ambientali rilevanti, i rischi di danno che conseguirebbero all'esecuzione di un dato progetto, applicando in questo modo il principio di prevenzione. Lo scopo originario nel contesto europeo oggi è mutato, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale ha assunto la funzione di strumento decisionale, grazie al quale le amministrazioni degli Stati membri sono in grado di percepire preventivamente i rischi dell'esecuzione di un'opera; perciò, sono in grado di mitigarne i danni<sup>66</sup>.

La Direttiva comunitaria 2014/52/UE è composta da cinque articoli: il primo racchiude in 15 punti le modifiche ai primi 12 articoli della normativa precedente, la Direttiva 2011/82/UE; il secondo articolo amplia il precedente articolo 13 aggiungendo le indicazioni sulle modalità di recepimento della

---

<sup>62</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 17

<sup>63</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 18

<sup>64</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 19

<sup>65</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, articolo 20

<sup>66</sup> Knox J.H., (2002), *The Myth and Reality of Transboundary Environmental Impact Assessment*, *The American Journal of international law*, vol 96, pp 291-319

direttiva da parte degli stati membri; il terzo fornisce le indicazioni in merito ai progetti il cui l'iter decisionale è stato attivato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva; mentre, gli ultimi due articoli ripropongono i precedenti articoli 15 e 16 in cui si trattava l'entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa, ovvero gli Stati membri<sup>67</sup>.

All'articolo 2, paragrafo 2, si dichiara che la valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure di approvazione di progetti già esistenti negli Stati membri al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva<sup>68</sup>.

L'articolo 3 individua i soggetti su cui possono verificarsi gli effetti significativi, diretti e indiretti di un progetto e sui quali si applica la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, l'articolo riporta: "la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità [...]; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni culturali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori [...]". I soggetti identificati sono: popolazione e salute umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni culturali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori<sup>69</sup>.

L'articolo 4 nei primi due paragrafi fa riferimento ai progetti elencati nell'allegato I, ovvero le attività che devono essere sottoposte a valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli 5 e 10, e ai progetti contenuti nell'allegato II, ovvero le attività la cui attuazione dipende dagli Stati membri. I paragrafi 4 e 5 si occupano in particolar modo dei progetti dell'allegato II. Mentre nel paragrafo 3 sancisce che gli Stati membri possano fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non sia necessario che i progetti siano oggetto di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell'impatto ambientale. Nel paragrafo 4 è affermato che: qualora gli Stati

---

<sup>67</sup> Tabella comparativa tra direttiva 2011/92/UE e direttiva 2014/52/UE

<sup>68</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 2

<sup>69</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 3

decidano di richiedere una determinazione per le attività descritte nell'allegato II, è dovere del committente fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente<sup>70</sup>.

Le informazioni richieste sono indicate nell'allegato II A e consistono in: una descrizione del progetto che include una rappresentazione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e una della localizzazione del progetto in particolar modo per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle zone interessate; un resoconto delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto importante; un'esposizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente<sup>71</sup>. Una volta avvenuto quanto appena descritto si applica il paragrafo 5, il quale indica che sulle informazioni fornite in conformità del paragrafo 4 l'autorità competente adotta una decisione. Essa verrà poi resa pubblica e qualora si stabilisca sia necessaria la valutazione dell'impatto ambientale, è essenziale specificare i vari motivi alla base della richiesta; mentre se si stabilisse la non necessità, si specificheranno i motivi alla base della mancata richiesta di tale valutazione. Affinchè la decisione non si protragga nel tempo, nel paragrafo 6 si sancisce che l'autorità competente deve adottare la propria decisione il prima possibile e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie secondo il paragrafo 4<sup>72</sup>.

Nei sistemi di valutazione dell'impatto ambientale più avanzati la lista dei progetti sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale è sempre più ampia, perciò, si richiede all'autorità competente di considerare decisioni alternative alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Le opzioni possono consistere ad esempio in una revisione indipendente per garantire che le procedure siano seguite correttamente. Allo stesso modo, questi sistemi tendono a richiedere maggior considerazione delle misure volte a

---

<sup>70</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 4

<sup>71</sup> Direttiva 2014/52/UE, allegato II A

<sup>72</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 4

mitigare eventuali danni ambientali causati dal progetto proposto. Nonostante l'applicazione delle misure mitigative sia una delle possibilità spesso nei sistemi di valutazione dell'impatto ambientale i decisori non richiedono praticamente mai agli stati di adottare misure mitigative e neppure di disapprovare i progetti che comportano danni ambientali, questo comportamento provoca una serie di criticità<sup>73</sup>.

La prassi descritta si applica su tutti i progetti contenuti nell'allegato II, i quali sono numerosi e sono suddivisi in 13 macroaree: agricoltura, selvicoltura e acquicoltura; industria estrattiva; industria elettrica; produzione e trasformazione dei metalli; industria dei prodotti minerali; industria chimica; industria dei prodotti alimentari; industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta; industria della gomma; progetti di infrastruttura; altri progetti; turismo e svago<sup>74</sup>. I suddetti progetti sono soggetti a valutazione nel caso in cui possiedano i criteri elencati nell'allegato III, i quali permettono di stabilire quali dei progetti presenti nell'allegato II debbano essere sottoposti a VIA. I requisiti consistono in tre tipologie: caratteristiche dei progetti; localizzazione dei progetti; tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale<sup>75</sup>.

L'articolo 6 afferma che per consentire un'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, esso è informato su tutti gli aspetti, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in un'altra forma adeguata. Gli Stati membri devono provvedere affinché le informazioni siano disponibili al pubblico entro scadenze ragionevoli<sup>76</sup>.

Nell'articolo 7 riguarda la procedura che deve essere svolta qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti pregiudizievoli sull'ambiente di un altro Stato membro, la Parte di origine è tenuta a trasmettere: una descrizione del progetto e le informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata. Una volta trasmesse tutte queste

---

<sup>73</sup> Knox J.H., (2002), *The Myth and Reality of Transboundary Environmental Impact Assessment*, *The American Journal of international law*, vol 96, pp 291-319

<sup>74</sup> Direttiva 2014/52/UE, allegato II

<sup>75</sup> Direttiva 2014/52/UE, allegato III

<sup>76</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 6

informazioni lo Stato membro promotore del progetto permette all'altra Parte di valutare le conoscenze acquisite al fine di decidere se desidera partecipare o meno alle procedure decisionali in materia ambientale. Il primo paragrafo di questo articolo introduce il tema delle consultazioni, ripreso poi nel paragrafo 4: "gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti [...] l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione. Tali consultazioni devono essere svolte mediante un organismo comune appropriato"<sup>77</sup>. Questo articolo esprime la possibilità secondo cui ci sia uno Stato terzo coinvolto, esso deve essere informato in merito al progetto. L'articolo 8 afferma che i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte siano prese adeguatamente in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

L'articolo 9 al paragrafo 1 racchiude l'azione successiva alla presa della decisione, ovvero "non appena sia adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità"<sup>78</sup>.

L'articolo 3 esprime il principio di non retroattività del diritto qualora il progetto, nonostante oggi rientri in una delle categorie dell'allegato II, sia stato conseguito prima del 16 maggio 2017, l'ultima data disponibile per conformarsi alla direttiva. Vi possono essere delle eccezioni elencate nel paragrafo 2, ovvero quando la procedura relativa all'espressione di un parere da parte dell'autorità competente descritta nell'articolo 5 paragrafo 2 sia stata avviata prima del 16 maggio 2017, o quando le informazioni relative alla preparazione e trasmissione del rapporto di VIA descritte nell'articolo 5 paragrafo 1 siano state fornite prima del 16 maggio 2017<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 7

<sup>78</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 9

<sup>79</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 3

L'articolo 4 afferma che la direttiva entrerà in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea<sup>80</sup>. E l'articolo 5 afferma che gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva<sup>81</sup>.

### 2.3 A livello nazionale

La procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel contesto nazionale si basa sul principio dell'azione preventiva, secondo cui la miglior politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati all'attuazione di progetti anziché combatterli successivamente<sup>82</sup>. La Direttiva comunitaria 85/337/CEE concernente questa materia è stata recepita nell'ordinamento italiano con la Legge n. 349/86, la quale introduce nell'ordinamento la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, istituisce il Ministero dell'Ambiente e le norme in materia di danno ambientale.

All'articolo 6, comma 9, della Legge n. 349/86, si riprende la questione della partecipazione del pubblico, ovvero si afferma che qualsiasi cittadino può presentare, in conformità con le leggi vigenti, istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto<sup>83</sup>. E all'articolo 10 si afferma che allo scopo delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti una serie di servizi del Ministero dell'ambiente: servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; servizio conservazione della natura; servizio valutazione dell'impatto ambientale; servizio affari generali e del personale<sup>84</sup>.

Ai fini della ricerca è nostro interesse analizzare la parte seconda del Testo Unico sull'Ambiente, ovvero dove sono contenute le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale. La parte seconda si apre con l'articolo

---

<sup>80</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 4

<sup>81</sup> Direttiva 2014/52/UE, articolo 5

<sup>82</sup> Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA

<sup>83</sup> Legge 349/86, articolo 6

<sup>84</sup> Legge 349/86, articolo 10

4 che al comma 2 afferma che il decreto ha lo scopo di individuare, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale. Al comma 3 si offre una spiegazione delle finalità della valutazione ambientale, sia la valutazione ambientale strategica sia la valutazione dell'impatto ambientale, hanno lo scopo di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni dello sviluppo sostenibile, ovvero con la capacità di riprodursi dell'ecosistema, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Al comma 4 si procede con una serie di definizioni, tra cui due riguardanti la valutazione ambientale:

- La valutazione ambientale dei progetti che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei suddetti progetti assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di: proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Per fare tutto ciò essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: uomo, fauna e flora; suolo, acqua, aria e clima; beni materiali e patrimonio culturale; interazione tra i fattori elencati sopra<sup>85</sup>.

Inoltre, all'articolo 5 rubricato "definizioni" alle lettere b e c si offrono le definizioni di valutazione dell'impatto ambientale e di impatto ambientale. La valutazione dell'impatto ambientale è definita come un procedimento attraverso il quale vengono preventivamente individuati gli effetti

---

<sup>85</sup> Testo unico ambientale, D.lgs 152/2006, articolo 4

sull'ambiente di un dato progetto; mentre, per impatto ambientale si intende un'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, singola o cumulativa, positiva o negativa dell'ambiente circostante, inteso come una moltitudine di fattori. L'alterazione non è altro che la conseguenza dell'attuazione sul territorio di un progetto<sup>86</sup>. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di importanti effetti negativi dovuti al progetto stesso<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> Testo unico ambientale, D.lgs 152/2006, articolo 5

<sup>87</sup> Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA

CAPITOLO III: I LIMITI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME  
ANALIZZATE

### 3.1 Limiti a livello internazionale

Nei capitoli precedenti si sono analizzate le varie normative riguardanti la valutazione dell'impatto ambientale, vigenti sul piano internazionale, europeo e nazionale. Quest'ultimo capitolo è volto a compiere un'analisi critica del quadro giuridico esaminato finora. Per compiere questa operazione è necessario ampliare lo sguardo dell'analisi ed inserire nuove nozioni, sempre impartendo la metodologia top-down, partendo quindi dal livello internazionale per poi passare a quello europeo e concludendo con quello nazionale.

Sul piano internazionale di fondamentale importanza è la Convenzione di Espoo, la quale è considerata il trattato di maggior spessore nell'ambito della materia trattata, ma anch'essa presenta dei limiti.

Il limite principale affiora dal fatto che gli Stati Parte, nonostante il recepimento della convenzione, non prevedono che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale sia richiesta per tutti i progetti che potrebbero causare danni transfrontalieri. John H. Knox cerca di risolvere questo problema affermando che il principio di non discriminazione possa fornire un modello migliore per la costruzione di nuovi accordi di valutazione dell'impatto ambientale<sup>88</sup>.

Un esempio di questo problema è la controversia tra Costa Rica e Nicaragua in merito alla costruzione di alcuni canali di drenaggio e di una strada lungo il fiume *San Juan*, l'attuazione dei progetti avrebbe impattato il flusso delle acque del fiume *San Juan*<sup>89</sup>, la controversia è stata risolta dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 2011.

Prima di analizzare le presunte violazioni è necessario un breve riassunto dei fatti: il 18 novembre 2010, la Repubblica del Costa Rica ha presentato un ricorso contro la Repubblica del Nicaragua, il quale si basa su due

---

<sup>88</sup> Knox J.H., (2002), *The Myth and Reality of Transboundary Environmental Impact Assessment*, *The American Journal of international law*, vol 96, pp 291-319

<sup>89</sup> *Nicaragua v. Costa Rica, Construction of a road in Costa Rica along the San Juan river*, 22 dicembre 2011, p. 1

episodi distinti. Nel primo il Nicaragua è accusato di aver occupato il territorio costaricano in relazione alla costruzione di un canale tra il fiume *San Juan* e la laguna di *Portillos* effettuando delle operazioni di drenaggio. Questi lavori avrebbero alterato il flusso delle acque che alimentano il fiume Colorado, un fiume costaricano, e provocherebbero altri danni al suo territorio. Il secondo avviene un anno dopo, il Nicaragua ha avviato un procedimento contro il Costa Rica per “violazioni della sovranità e danni significativi all’ambiente nel suo territorio”, nel quale sostiene che il Costa Rica stia realizzando, nella maggior parte della zona di frontiera tra i due Stati, lungo il fiume Juan, vasti lavori volti alla costruzione di una strada che avrebbe gravi conseguenze per l’ambiente<sup>90</sup>.

Analizziamo innanzitutto la controversia tra Costa Rica e Nicaragua riguardante la costruzione di alcuni canali di drenaggio da parte di quest’ultimo. Le presunte violazioni del diritto ambientale internazionale, esaminate dalla Corte Internazionale di Giustizia, contenute nella causa Costa Rica contro Nicaragua<sup>91</sup>, riguardano le violazioni da parte del Nicaragua dei suoi obblighi ai sensi del diritto ambientale internazionale in relazione alle sue attività di drenaggio per il miglioramento della navigabilità sul fiume *San Juan*.

La prima presunta violazione riguarda l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale. La Corte basa la propria soluzione su una sua precedente conclusione nella causa relativa alle cartiere del fiume Uruguay<sup>92</sup>, in cui affermava: “può ora essere considerato un requisito ai sensi del diritto internazionale generale effettuare una valutazione dell’impatto ambientale laddove vi sia il rischio che l’impatto industriale proposto dall’attività possa avere un impatto negativo significativo in un

---

<sup>90</sup> Nicaragua v. Costa Rica, Construction of a road in Costa Rica along the San Juan river, 22 dicembre 2011, p. 1

<sup>91</sup> Costa Rica c. Nicaragua, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area, Application instituting proceedings, Corte Internazionale di Giustizia, 18 novembre 2010, p. 2

<sup>92</sup> Argentina c. Uruguay, Pulp Mills on the River Uruguay, Application instituting proceedings, Corte Internazionale di Giustizia, 4 maggio 2006, p. 1

contesto transfrontaliero, in particolare, su una risorsa condivisa<sup>93</sup>". La Corte spiega che, anche se tale affermazione si riferiva ad un'attività industriale, il principio di base si applica generalmente a tutte le attività proposte che potrebbero avere un impatto negativo importante nel contesto transfrontaliero. Quindi, per adempiere al proprio obbligo di esercitare la dovuta diligenza nella prevenzione di danni ambientali transfrontalieri significativi, lo Stato deve, prima di intraprendere un'attività che potrebbe incidere negativamente sull'ambiente di un altro Stato, accertarsi se esiste un rischio di danno transfrontaliero significativo, che farebbe scattare l'obbligo di effettuare la valutazione dell'impatto ambientale.

La Corte ricorda che la determinazione del contenuto della valutazione dell'impatto ambientale dovrebbe essere effettuata alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso. Nel caso di specie, il rischio principale citato dal Costa Rica era il potenziale impatto negativo delle opere di drenaggio che poteva incidere negativamente sulla zona umida del Costa Rica. Una volta analizzate le prove la Corte ritiene che il programma di drenaggio non fosse tale da provocare danni transfrontalieri significativi. Quindi, in assenza di danni transfrontalieri significativi il Nicaragua non era tenuto ad effettuare una valutazione dell'impatto ambientale<sup>94</sup>.

La seconda presunta violazione riguarda l'obbligo di notifica e consultazione, secondo il Costa Rica: il Nicaragua aveva violato questi obblighi. La Corte ritiene che, poiché il Nicaragua non era soggetto all'obbligo internazionale di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale, vista l'assenza di rischio di danni transfrontalieri significativi, non era quindi tenuto a consultare o notificare il Costa Rica. La Corte conclude che non è stato dimostrato che il Nicaragua avesse violato gli obblighi procedurali dovuti al Costa Rica ai sensi dei trattati e del diritto internazionale consuetudinario dell'ambiente. Inoltre, essa prende atto

---

<sup>93</sup> ICJ Reports, Argentina C. Uruguay, Pulp Mills on the River Uruguay, Corte Internazionale di Giustizia, 20 aprile 2010, p. 83

<sup>94</sup> Costa Rica c. Nicaragua, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area, Application instituting proceedings, Corte Internazionale di Giustizia, 18 novembre 2010, p. 5

dell'impegno del Nicaragua a realizzare un nuovo studio di impatto ambientale prima di qualsiasi espansione sostanziale del programma dei canali di drenaggio. Essa rileva, inoltre che, il Nicaragua ha affermato che tale studio avrebbe incluso una valutazione del rischio di danni transfrontalieri e che avrebbe informato il Costa Rica come parte di tale processo<sup>95</sup>.

La Corte dopo aver analizzato le presunte violazioni legate agli obblighi procedurali analizza quelle riguardanti gli obblighi sostanziali relativi al danno transfrontaliero. Essa dopo aver già ritenuto che il Nicaragua fosse responsabile del danno causato dalle sue attività in violazione della sovranità territoriale del Costa Rica, esamina se il Nicaragua sia responsabile di eventuali danni transfrontalieri presumibilmente causati dalle sue attività di drenaggio. La Corte afferma che il Costa Rica non ha fornito alcuna prova convincente del fatto che i sedimenti portati dal fiume si fossero depositati sulla propria riva, inoltre, non è stato dimostrato che il progetto di drenaggio abbia causato danni alle zone umide o tanto meno abbia avuto effetto sul fiume Colorado. Essa conclude dichiarando che le prove disponibili non dimostrano che il Nicaragua abbia violato i propri obblighi impegnandosi nell'operazione di drenaggio nel fiume *San Juan*<sup>96</sup>.

Analizziamo ora l'altro caso di ricorso riguardante la costruzione di una strada lungo il fiume *San Juan* nella controversia Nicaragua contro Costa Rica. In merito a ciò la Corte si rivolge in primis all'affermazione del Nicaragua secondo cui il Costa Rica ha violato l'obbligo previsto dal diritto internazionale generale di valutare l'impatto ambientale della costruzione della strada prima di iniziarla, in particolare in merito alla lunghezza e all'ubicazione<sup>97</sup>. Secondo l'Appendice I della Convenzione di Espoo riguardante la lista delle attività che richiedono la procedura di valutazione

---

<sup>95</sup> Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Question of compensation, Corte Internazionale di Giustizia, p. 14

<sup>96</sup> Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Question of compensation, Corte Internazionale di Giustizia, p. 7

<sup>97</sup> Nicaragua v. Costa Rica, Construction of a road in Costa Rica along the San Juan River, Corte Internazionale di Giustizia, 22 dicembre 2011, p. 8

di impatto ambientale, al punto 7 si inserisce la costruzione di autostrade, semi-autostrade, di linee ferroviarie a lunga distanza e aeroporti; e la costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie.

La Corte ricorda che l'obbligo di uno Stato di esercitare la dovuta diligenza nella prevenzione di danni transfrontalieri significativi impone, a tale Stato, di accertare se esiste un rischio di danno transfrontaliero significativo prima di intraprendere un'attività che potrebbe incidere negativamente sull'ambiente di un altro Stato. In tal caso, lo Stato interessato deve effettuare una valutazione dell'impatto ambientale, si tratta di un obbligo pendente nei confronti dello Stato che esercita l'attività. Quindi, in questo caso, spetta al Costa Rica, e non al Nicaragua, valutare l'esistenza di un rischio di danno transfrontaliero prima della costruzione della strada. È rilevato che nella fase iniziale il Costa Rica avesse effettuato una valutazione dell'impatto ambientale, ma la Corte ritiene che lo Stato non abbia fornito alcuna prova dell'effettivo svolgimento di tale valutazione preliminare. La Corte ritiene che date le dimensioni e la posizione del progetto, la soglia per far scattare l'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del progetto statale, contenuta nell'Appendice I della Convenzione di Espoo al punto 7<sup>98</sup>, fosse stata raggiunta<sup>99</sup>.

La Corte rileva anche che il Costa Rica ha prodotto diversi studi, tra cui un piano di gestione ambientale per la strada, una valutazione diagnostica ambientale e uno studio di *follow up*. Questi studi valutavano gli effetti negativi già causati dalla costruzione della strada sull'ambiente e hanno suggerito delle misure mitigative o preventive, si trattava perciò di studi *ex post*. Nonostante questi studi, la Corte sulla base della sentenza *Argentina c. Uruguay*<sup>100</sup>, afferma che l'obbligo di effettuare una valutazione

---

<sup>98</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, appendice I

<sup>99</sup> *Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)*, Question of compensation, Corte Internazionale di Giustizia, p. 9

<sup>100</sup> *Argentina v. Uruguay, Pulp Mills on the River Uruguay*, Corte Internazionale di Giustizia, 4 maggio 2006, p. 83

dell'impatto ambientale permane e che il controllo degli effetti del progetto sull'ambiente deve essere effettuato durante tutto il periodo di vita del progetto<sup>101</sup>.

Tuttavia, l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale richiede una valutazione *ex ante* del rischio dei danni transfrontalieri significativi e quindi "una valutazione di impatto ambientale deve essere condotta prima della realizzazione del progetto<sup>102</sup>". Nel caso di specie il Costa Rica aveva l'obbligo di effettuare la valutazione *ex ante*, per garantire che la progettazione e l'esecuzione del progetto riducessero al minimo il rischio di danni ambientali significativi. Al contrario gli studi effettuati erano *ex post*. Per tutte queste ragioni, la Corte conclude che il Costa Rica non ha rispettato l'obbligo previsto dal diritto internazionale generale, di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale della costruzione della strada.

Dopo aver effettuato queste analisi possiamo affermare che il limite che affiorava dal fatto che gli Stati Parte non applicavano la procedura di valutazione dell'impatto ambientale a tutti i progetti che potrebbero causare danni transfrontalieri, sia stato risolto con la sentenza Uruguay – Argentina con la quale si afferma l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale e che il controllo degli effetti del progetto sull'ambiente deve essere effettuato durante tutto il periodo di vita del progetto<sup>103</sup>.

### 3.2 Limiti nell'ordinamento europeo

Sul piano europeo emerge un problema legato all'eccessiva discrezionalità degli Stati membri, essi tendono a non sottoporre a procedura di valutazione

---

<sup>101</sup> Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Question of compensation, Corte Internazionale di Giustizia, pp. 83-84

<sup>102</sup> Argentina v. Uruguay, Pulp Mills on the River Uruguay, Corte Internazionale di Giustizia, 4 maggio 2006, p. 83

<sup>103</sup> Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Question of compensation, Corte Internazionale di Giustizia, p. 10

dell'impatto ambientale i progetti che ritengono di minor importanza, ovvero quelli contenuti nell'Allegato II della Convenzione di Espoo<sup>104</sup>.

L'eccessiva discrezionalità si è creata sulla base dell'errata interpretazione dell'articolo 2 e dell'articolo 4 della Direttiva 85/337/CEE<sup>105 106</sup>, la quale permetteva agli Stati membri di non procedere con l'esecuzione della valutazione dell'impatto ambientale per i progetti ritenuti meno meritevoli d'importanza<sup>107</sup>. L'apporto decisivo per la correzione di questo problema fu dato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in seguito alle pronunce *Kraijveld*<sup>108</sup>, Commissione/Repubblica d'Irlanda<sup>109</sup> e *WWF/Autonome Provinz Bozen*<sup>110</sup>. Sulla base di queste sentenze si poneva un freno alla discrezionalità degli stati.

La sentenza *Kraijveld* verte sulla domanda riguardante l'interpretazione della Direttiva 85/337/CEE<sup>111</sup>, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e sull'obbligo, da parte del giudice nazionale, di assicurare il rispetto di una direttiva avente effetti diretti.

Per capire al meglio è necessario ricordare i fatti della sentenza: questione è stata sollevata da *Kraaijeveld*, dinanzi al *Raad van State* dei Paesi Bassi, nei confronti della decisione presa il 18 maggio 1993, con la quale la deputazione permanente dell'Olanda del Sud aveva approvato il piano di destinazione del suolo intitolato "Rettifica parziale dei piani di destinazione nell'ambito del consolidamento delle dighe"<sup>112</sup>.

La Direttiva 85/337/CEE prevedeva che, prima di realizzare taluni lavori o altri interventi sull'ambiente, si procedesse con la procedura di valutazione

---

<sup>104</sup> Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), 1991, appendice II

<sup>105</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

<sup>106</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

<sup>107</sup> Fusaro A., (2008), V.I.A., opere pubbliche e infrastrutture: una convivenza difficile, vol. 197, AmbienteDiritto.it

<sup>108</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>109</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/1996

<sup>110</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997

<sup>111</sup> Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, 85/337/CEE

<sup>112</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

dell'impatto ambientale<sup>113</sup>. Nei Paesi Bassi la legge “*Deltawet*”<sup>114</sup> (legge sul riassetto del territorio) del 1958 prevedeva la costruzione di opere volte al potenziamento della protezione dalle acque e dalle maree lungo il *Rotterdamse Waterweg*<sup>115</sup>. Nella legislazione olandese la Direttiva 85/337/CEE era stata trasposta mediante modifica della legge del 1979 (legge recante disposizioni generali sull'igiene ambientale)<sup>116</sup>, con questa normativa vengono designate la o le categorie di decisioni che le autorità adottano in merito alle attività per la cui attuazione si richiede la valutazione dell'impatto ambientale e le dimensioni di tali attività, tra le attività rientra anche la costruzione di dighe<sup>117</sup>.

Secondo il progetto i *Kraaijeveld* non avrebbero più un accesso alle vie navigabili, il che recherebbe pregiudizio alla propria azienda. Il *Raad van State* dei Paesi Bassi rilevò che non fu effettuata nessuna valutazione dell'impatto ambientale in quanto non si trattava di un'opera le cui dimensioni raggiungessero le soglie limite fissate dalla normativa nazionale, ovvero dalla legge del 1979<sup>118</sup> <sup>119</sup>. Sulla base di questi fatti il *Raad van State* dei Paesi Bassi ha deciso di sottoporre alla Corte Europea di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali:

- se la nozione “opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua” di cui all'allegato II<sup>120</sup> della direttiva debba essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche determinati tipi di attività che riguardano una diga lungo corsi d'acqua<sup>121</sup>;
- se considerando la nozione “progetti” e “modifiche di progetti” utilizzate nella direttiva<sup>122</sup> la soluzione della prima questione possa

---

<sup>113</sup> Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, 85/337/CEE

<sup>114</sup> Deltawet, houdende de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloed, 1958

<sup>115</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>116</sup> Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, 13 giugno 1979, „Legge del 1979“

<sup>117</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>118</sup> Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, 13 giugno 1979, „Legge del 1979“

<sup>119</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>120</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II

<sup>121</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>122</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 1

variare a seconda che si tratti di: costruzione di una nuova diga; spostamento di una diga già esistente; rafforzamento e/o ampliamento di una diga già esistente; sostituzione di una diga in loco indipendentemente dal fatto che la diga sia più solida e/o più larga della precedente<sup>123</sup>;

- se gli articoli 2 e 4 della direttiva<sup>124 125</sup> possano essere interpretati nel senso che qualora uno Stato membro, all'interno del proprio ordinamento, preveda ai sensi degli articoli 2 e 4 della direttiva per un progetto contenuto nell'allegato II della direttiva, specificazioni e soglie limite che risultano inesatti, sussista l'obbligo di sottoporre tale progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale qualora abbia un impatto rilevante, come descritto nell'articolo 2<sup>126</sup>;

La prima questione pregiudiziale viene risolta dalla Corte dichiarando che l'espressione "opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua"<sup>127</sup> della direttiva deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche alcuni tipi di lavori relativi a una diga lungo vie navigabili<sup>128</sup>.

La Corte offrendo un'interpretazione chiara dell'espressione "opere di canalizzazione e regolamentazione di corsi d'acqua"<sup>129</sup> contenuta nella direttiva, permette di risolvere la seconda questione. La Corte afferma che con l'espressione sopra indicata si include, oltre alla costruzione di una nuova diga, anche le sue eventuali modifiche, ovvero lo spostamento di una diga già esistente, il suo rafforzamento o ampliamento, la sua sostituzione in loco, o una combinazione di più ipotesi<sup>130</sup>.

La terza questione pregiudiziale viene risolta dalla Corte dichiarando che se è vero che l'articolo 4<sup>131</sup> della direttiva conferisce agli Stati membri un

---

<sup>123</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>124</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

<sup>125</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

<sup>126</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>127</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II, punto 10, lettera e

<sup>128</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>129</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II, punto 10, lettera e

<sup>130</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>131</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

marginale di discrezionalità per specificare quali sono i tipi di progetti da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale o fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il margine trova però i suoi limiti nell'articolo 2 della direttiva, il quale contiene l'obbligo di sottoporre ad una valutazione dell'impatto ambientale i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, per loro natura, dimensioni e ubicazione <sup>132</sup>. Pronunciandosi in questo modo la Corte ha dichiarato che i criteri e/o le soglie limite dell'articolo 4 <sup>133</sup> hanno lo scopo di stabilire se esso vada sottoposto all'obbligo di valutazione di impatto e non di sottrarre anticipatamente all'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale classi complete di progetti contenute all'interno dell'allegato II <sup>134</sup> che si prevede di attuare nel territorio di uno Stato membro.

Nel caso di specie, si deve ammettere che lo Stato membro aveva il diritto di fissare dei criteri di dimensioni delle dighe per determinare quei progetti relativi alle dighe che dovevano costituire oggetto di una valutazione d'impatto. La questione se nel fissare i limiti lo Stato abbia ecceduto il suo margine di discrezionalità non può essere risolta con riferimento alle caratteristiche di un unico progetto, ma dipende da una valutazione globale delle caratteristiche dei progetti di tale natura che si prevede realizzare nel territorio dello Stato membro <sup>135</sup>.

La causa Commissione/ Repubblica d'Irlanda ha come oggetto un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire la corretta attuazione della Direttiva 85/337/CEE, l'Irlanda ha mancato agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva e del Trattato CE <sup>136</sup>. Ai fini della ricerca si analizzerà solo la questione riguardante la sbagliata trasposizione della Direttiva 85/337/CEE, con un accento

---

<sup>132</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

<sup>133</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

<sup>134</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II

<sup>135</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

<sup>136</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/1996

particolare sulla trasposizione non corretta dell'articolo 4<sup>137</sup> e 2<sup>138</sup> della direttiva.

I fatti riportano che la Commissione contesta all'Irlanda il fatto di aver proceduto ad una trasposizione non corretta dell'articolo 4, dell'allegato II<sup>139</sup> e degli articoli 2, 3<sup>140</sup>, 5<sup>141</sup>, 7<sup>142</sup>, nel proprio ordinamento. Ritenendo che l'Irlanda non avesse trasposto correttamente la direttiva, la Commissione il 13 ottobre 1989 ha inviato una prima lettera di diffida con cui contestava l'inadeguatezza della trasposizione degli articoli 2 e 4, quanto ai progetti di cui agli allegati I e II, e la mancata trasposizione degli articoli 5 e 9<sup>143</sup> della direttiva<sup>144</sup>. L'Irlanda ha risposto alla lettera di diffida comunicando 2 atti legislativi alla Commissione, con i quali essa sosteneva di aver trasposto correttamente gli articoli coinvolti<sup>145 146</sup>. Tuttavia, la Commissione ritenne che anche questa nuova legislazione non garantisse ancora un'adeguata trasposizione della direttiva, perciò il 7 novembre 1991 essa ha rivolto all'Irlanda un'ulteriore lettera di diffida. Nonostante questo ulteriore richiamo da parte della Commissione, l'Irlanda ha risposto affermando che in pratica le disposizioni della direttiva erano rispettate. La Commissione non soddisfatta della risposta ha inviato all'Irlanda un parere motivato in cui contestava il fatto di non aver debitamente recepito l'articolo 4<sup>147</sup> e l'allegato II<sup>148</sup> della direttiva e di non aver correttamente recepito l'articolo 2<sup>149</sup> della direttiva<sup>150</sup>.

Per quanto riguarda la questione della violazione dell'articolo 4 e dell'allegato II, la Commissione afferma che l'Irlanda ha mal trasposto i

---

<sup>137</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

<sup>138</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

<sup>139</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II, punto 1 lettera b e punto 2 lettera a

<sup>140</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 3

<sup>141</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 5

<sup>142</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 7

<sup>143</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 9

<sup>144</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/1996

<sup>145</sup> S.I. n. 349 del 1989, European Communities (Environmental Impact Assessment) Regulations

<sup>146</sup> S.I. n. 25 del 1990, Local Government (Planning and Development) Regulations

<sup>147</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

<sup>148</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II

<sup>149</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

<sup>150</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/1996

contenuti della normativa fissando soglie limite assolute per le classi di progetti contenuti nell'allegato II. Il carattere assoluto delle soglie limite non permetterebbe di garantire che in ogni progetto che possa avere un notevole impatto ambientale venga sottoposto a uno studio di impatto, in quanto basterebbe che esso non raggiunga la soglia limite perché non sia sottoposto indipendentemente dalle altre sue caratteristiche. La Commissione ritiene che la determinazione di soglie limite assolute per le classi di progetti contenute nell'allegato II<sup>151</sup>, violi l'articolo 4<sup>152</sup> della direttiva, in quanto sussiste l'uno e/o l'altro fattore. Essa presenta un certo numero di esempi di progetti che possono avere o che hanno avuto un notevole impatto ambientale ma che, a causa del carattere assoluto delle soglie limite, non hanno costituito oggetto di nessun studio ambientale<sup>153</sup>.

Riguardo alla sbagliata trasposizione dell'articolo 2<sup>154</sup> della direttiva, la Commissione dichiara che la S.I. n. 349/89<sup>155</sup> prevede un sistema di esenzione che permette al ministro competente di dispensare un progetto dall'obbligo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale qualora ritenga che ciò sia giustificato da circostanze eccezionali. Tale disposizione non sarebbe conforme alla direttiva visto che da una parte il ministro non sarebbe tenuto ad esaminare se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte, e dall'altra, egli non sarebbe tenuto a informare la Commissione<sup>156</sup>.

La terza sentenza che ha consentito la correzione della criticità, in merito alla materia di valutazione dell'impatto ambientale, emersa sul piano europeo è la sentenza *WWF/Autonome Provinz Bozen*<sup>157</sup>.

La sentenza ha come oggetto la domanda vertente sull'interpretazione della Direttiva 85/337/CEE. Tale domanda è stata sollevata nell'ambito di un

---

<sup>151</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II

<sup>152</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

<sup>153</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/1996

<sup>154</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

<sup>155</sup> S.I. n. 349 del 1989, European Communities (Environmental Impact Assessment) Regulations

<sup>156</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/1996

<sup>157</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997

ricorso promosso dall'associazione ambientalista WWF per ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 27 marzo 1997 n.1230<sup>158</sup> e della lettera dell'11 aprile 1997 del *Landeshauptmann*<sup>159</sup> con cui era stato approvato il progetto per la ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto della città di Bolzano. La ristrutturazione era prevista nel piano di sviluppo e di coordinamento territoriale approvato con la legge della Provincia autonoma di Bolzano il 18 gennaio 1995 n 3<sup>160</sup>, che prevedeva l'obbligo di realizzare uno studio d'impatto ambientale, il quale è stato commissionato dalla società *Südtiroler Transportstrukturen AG* a un gruppo di esperti e realizzato in data giugno 1996. Inoltre, sono stati consultati diversi organismi, tra cui l'ufficio competente in materia ambientale, sono stati informati i comuni interessati e sono stati chiesti pareri. A seguito di una delle richieste di parere, il progetto è stato esaminato dall'*Amtsdirektorenkonferenz* (conferenza dei direttori dell'amministrazione provinciale) che ha emesso un parere secondo la procedura chiamata "valutazione d'impatto ambientale semplificata", prevista dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano, legge 27/92<sup>161</sup> <sup>162</sup>.

Innanzitutto al giudice nazionale le ricorrenti alla causa hanno contestato la legittimità degli atti impugnati, rilevando che la procedura seguita per l'approvazione del progetto non sarebbe conforme ai requisiti della direttiva. A loro avviso considerate la dimensione e l'ubicazione del progetto potrebbe avere un notevole impatto ambientale; quindi, occorre applicare l'articolo 2<sup>163</sup> della direttiva.

Il Tribunale amministrativo della Provincia autonoma di Bolzano sulla base dei fatti che ha constatato e sulla base delle considerazioni che ne ha tratto,

---

<sup>158</sup> Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, 1230/97

<sup>159</sup> Lettera del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, 11 aprile 1997

<sup>160</sup> Approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, legge provinciale 18 gennaio 1995, n 3, legge 3/95

<sup>161</sup> Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 7 luglio 1992, legge 7/92, articoli 11-13

<sup>162</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997

<sup>163</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre le seguenti questioni pregiudiziali circa l'interpretazione della direttiva europea:

- se l'articolo 4<sup>164</sup> vada interpretato nel senso che: determinate classi di progetti elencate nell'allegato II<sup>165</sup> possono essere dispensate a priori dall'obbligo di una valutazione dell'impatto ambientale in base al giudizio discrezionale degli Stati membri, o il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri è limitato dall'obbligo di sottoporre in ogni caso a valutazione dell'impatto ambientale i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, come descritto nell'articolo 2<sup>166</sup> della direttiva, o se il combinato degli articoli 4 e 2 della direttiva consenta a uno Stato membro di specificare (o non specificare) tipi di progetti o criteri e/o soglie limite, oppure se in tal modo si realizzi un abuso di potere discrezionale attribuito allo Stato membro<sup>167</sup>;
- se il combinato disposto dagli articoli 4<sup>168</sup> e 2<sup>169</sup> della direttiva vada interpretato nel senso che l'obbligo di valutazione ambientale vale (o meno) anche per l'ampliamento e la ristrutturazione dei progetti di cui all'allegato II<sup>170</sup>, quando si prevede un notevole impatto ambientale, oppure se il combinato consenta che i progetti di ristrutturazione aventi rilevanza ambientale siano dispensati a priori da una valutazione dell'impatto ambientale, espressamente o implicitamente<sup>171</sup>;
- se l'articolo 2<sup>172</sup> consenta agli Stati membri di introdurre procedure di valutazione alternative<sup>173</sup>.

---

<sup>164</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

<sup>165</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II

<sup>166</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

<sup>167</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997

<sup>168</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

<sup>169</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

<sup>170</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II

<sup>171</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997

<sup>172</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 2

<sup>173</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997

La prima e la seconda questione vanno risolte nel senso che gli articoli 4 e 2 della direttiva non conferiscono ad uno Stato membro né il potere di dispensare, a priori e globalmente dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale istituita dalla direttiva determinate classi di progetti elencate nell'allegato II<sup>174</sup> comprese le modifiche di tali progetti, né il potere di sottrarre a tale procedura uno specifico progetto<sup>175</sup>.

La terza questione viene risolta dichiarando che nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, lo Stato membro è autorizzato a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, però la procedura deve essere incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire ai sensi dell'articolo 2 della direttiva. Tuttavia, la procedura alternativa deve soddisfare i requisiti posti dall'articolo 3<sup>176</sup>, 5<sup>177</sup>, 6<sup>178</sup> e 10<sup>179</sup> della direttiva<sup>180</sup>.

Grazie a queste tre sentenze comunitarie si è fornito un impulso decisivo per la corretta interpretazione e applicazione della norma contenuta nella direttiva, portando all'abrogazione dell'articolo 4 comma 2<sup>181</sup>, al quale si aggiunse il criterio delle valutazioni caso per caso.

### 3.3 Limiti nell'ordinamento italiano

Gli avanzamenti comunitari non hanno trovato immediato riscontro all'interno degli Stati membri, soprattutto in Italia. In Italia gli evidenti ritardi di trasposizione della direttiva hanno limitato la portata applicativa della valutazione dell'impatto ambientale, essi si sommavano a un'imposizione

---

<sup>174</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II

<sup>175</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997

<sup>176</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 3

<sup>177</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 5

<sup>178</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 6

<sup>179</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 10

<sup>180</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997

<sup>181</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4 comma 2

procedurale poco coerente con gli obiettivi della norma sovranazionale<sup>182</sup>, soprattutto nei campi dei progetti in ambiente marino, nella verifica dell'impatto visivo dei progetti, nelle misure di mitigazione e compensazione e nell'integrazione delle procedure<sup>183</sup>.

Il problema dell'eccessiva discrezionalità, presente a livello europeo, si è riflesso anche all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea. Nel corso del tempo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata più volte nei confronti dell'Italia, in merito al fatto che le amministrazioni italiane persistevano nel non censurare il mancato svolgimento dello screening dei progetti preliminari, ovvero la fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale<sup>184</sup>, esentando perciò i progetti dall'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale<sup>185</sup>.

Una prima causa da analizzare riguarda la sentenza "Lotto zero"<sup>186</sup>. Essa ha come oggetto un ricorso diretto da parte della Commissione nei confronti dell'Italia. Il ricorso afferma che la Regione Abruzzo non aveva verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale (oggetto conosciuto come "Lotto zero"), nonostante rientrasse nei progetti dell'allegato II<sup>187</sup> e quindi richiedesse una valutazione dell'impatto ambientale, potesse provocare o meno un impatto ambientale rilevante. Quindi, procedendo in questo modo l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti dall'art 4<sup>188</sup> della direttiva.

La Corte si è pronunciata affermando che non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione della strada extraurbana tangenziale

---

<sup>182</sup> Fusaro A., (2008), V.I.A., opere pubbliche e infrastrutture: una convivenza difficile, vol. 197, AmbienteDiritto.it

<sup>183</sup> Nuova Direttiva 2014/52/UE, elementi di criticità e indicazioni per il recepimento, dicembre 2014

<sup>184</sup> Rossi G., (2021), Diritto dell'ambiente, quinta edizione, Torino, G.Giappichelli Editore

<sup>185</sup> Fusaro A., (2008), V.I.A., opere pubbliche e infrastrutture: una convivenza difficile, vol. 197, AmbienteDiritto.it

<sup>186</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana, sentenza del 10 giugno 2004, causa C-87/02

<sup>187</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II

<sup>188</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

“Lotto zero” potesse provocare danni ambientali rilevanti, l’Italia è venuta meno agli obblighi contenuti nell’articolo 4 della direttiva.

Un’altra causa da esaminare riguarda la sentenza “Porto turistico di Fossacesia”<sup>189</sup>. Essa vede come soggetti la Commissione europea e l’Italia, la quale è accusata di non aver correttamente verificato se il progetto per la costruzione del porto turistico di Fossacesia posto in essere dalla Regione Abruzzo, benché rientrasse nelle tipologie di progetti sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale secondo l’allegato II<sup>190</sup> della direttiva, avesse caratteristiche tali da richiedere l’effettuazione di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale. Procedendo in questo modo l’Italia è accusata di aver contravvenuto agli obblighi posti dall’articolo 4<sup>191</sup> della direttiva.

La Corte si pronuncia dichiarando che la Regione Abruzzo non ha correttamente verificato se il progetto per la costruzione del porto avesse caratteristiche tali da richiedere la procedura di valutazione dell’impatto ambientale; perciò, se ne deduce che l’Italia sia venuta meno agli obblighi dell’articolo 4 della direttiva<sup>192</sup>.

Da queste sentenze emerge in maniera evidente che le amministrazioni italiane persistono nel non censurare il mancato svolgimento della fase di “*screening*” dei progetti preliminari esentandoli quindi dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale<sup>193</sup>.

Per risolvere il problema è stato necessario l’apporto decisivo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea attraverso le pronunce *Kraijveld*<sup>194</sup>, *Commissione/Repubblica d’Irlanda*<sup>195</sup> e *WWF/Autonome Provinz Bozen*<sup>196</sup>,

---

<sup>189</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana, sentenza del 2 giugno 2005, causa C-83/03

<sup>190</sup> Direttiva 85/337/CEE, allegato II

<sup>191</sup> Direttiva 85/337/CEE, articolo 4

<sup>192</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana, sentenza del 2 giugno 2005, causa C-83/03

<sup>193</sup> Fusaro A., (2008), V.I.A., opere pubbliche e infrastrutture: una convivenza difficile, vol. 197, AmbienteDiritto.it

<sup>194</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre, causa C-72/1995

<sup>195</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/1996

<sup>196</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997

le quali permisero una corretta interpretazione e applicazione della norma contenuta nell'articolo 4 della direttiva.

Quello descritto sopra non è l'unico limite del diritto italiano, ma ci sono dei problemi anche all'interno dell'ordinamento stesso. Il panorama legislativo italiano, in seguito all'istituzione del Ministero dell'ambiente nel 1986, è stato caratterizzato da un'accentuata frammentazione. L'attività legislativa è stata condizionata dalla mancanza di un razionale disegno complessivo, in grado di conferire stabilità agli assetti normativi. E la produzione normativa è stata quantitativamente molto ampia, come risultato del grande afflusso di direttive europee ma anche dell'atteggiamento generalizzato del legislatore italiano, spesso incline all'abuso dello strumento legislativo come unico rimedio contro i malfunzionamenti della prassi<sup>197</sup>.

Nonostante le numerose modifiche come quelle di piccola portata del d.lgs. 284/2006<sup>198</sup> e quelle di più ampia entità del d.lgs. 4/2008<sup>199</sup> rivolte ad innovare la parte seconda del Testo Unico Ambientale e ad introdurre i principi derivati dal diritto internazionale ed europeo<sup>200</sup>, esso risulta ancora non molto chiaro e poco applicabile in alcune sue parti a causa della mancanza di alcuni decreti attuativi<sup>201</sup>.

Per la risoluzione di questi problemi si è richiesto l'intervento della Corte costituzionale per stabilire la competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela ambientale". La questione è legata alla riforma del Titolo V della Costituzione italiana. La legge costituzionale n. 3/2001<sup>202</sup> riforma maggiormente l'articolo 117<sup>203</sup> della Costituzione, il quale traccia le linee di base su cui dovranno articolarsi i futuri rapporti tra Stato, Regioni, Unione Europea e Comunità internazionale, ed inoltre, contiene una nuova

---

<sup>197</sup> Rossi G., (2021), Diritto dell'ambiente, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

<sup>198</sup> D.lgs 284/2006, Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

<sup>199</sup> D.lgs 4/2008, ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

<sup>200</sup> Rossi G., (2021), Diritto dell'ambiente, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

<sup>201</sup> Nuova Direttiva 2014/52/UE, elementi di criticità e indicazioni per il recepimento, dicembre 2014

<sup>202</sup> Legge costituzionale 3/2001, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001

<sup>203</sup> Costituzione Italiana, Titolo V "Le Regioni, le Province e i Comuni", articolo 117

ripartizione di materie tra Stato e Regioni, elencando le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, quelle di potestà concorrente tra Stato e Regioni e quelle di competenza residuale regionale<sup>204</sup>.

Al fine di cogliere al meglio la ripartizione delle competenze sono significative le affermazioni contenute nella sentenza n.378 del 2007<sup>205</sup>, la quale tratta i giudizi di legittimità costituzionale della legge 10/2004<sup>206</sup> della Provincia Autonoma di Trento. Sulla base di questa sentenza la Corte costituzionale rileva che, quando si guarda all'ambiente come a una "materia" è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, la cui disciplina riguarda anche la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole componenti<sup>207</sup>.

La visione della materia ambiente come ambito composto da più parti è stata accreditata dalla sentenza n. 407 del 2002<sup>208</sup>, nella quale si sottolinea che "non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'articolo 117<sup>209</sup> possono configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie<sup>210</sup>".

Ancora oggi all'interno dell'ordinamento italiano queste criticità sono presenti, perché nonostante la distribuzione chiara delle competenze, spesso le Regioni delegano le funzioni amministrative agli enti territoriali, i quali talvolta sono molto piccoli e non possiedono le risorse per poter svolgere le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, ma per una questione culturale di mantenimento dell'identità dei piccoli comuni, essi tendono anche quando si tratta dello svolgimento di procedimenti complessi

---

<sup>204</sup> Marcazzan S., (2004), La riforma del Titolo V della Costituzione: il nuovo ruolo delle Regioni nei rapporti con lo Stato e l'Unione Europea, Rivista "Amministrazione in cammino", rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

<sup>205</sup> Corte costituzionale, sentenza 378/2007, Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

<sup>206</sup> Legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento, 15 dicembre 2004, n.10, legge 10/2004

<sup>207</sup> Bellocci M. e Passaglia P., (2016), La giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di "ambiente" e di "beni culturali", pp. 57-58

<sup>208</sup> Corte costituzionale, sentenza 407/2002, Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

<sup>209</sup> Costituzione Italiana, Titolo V "Le Regioni, le Province e i Comuni", articolo 117

<sup>210</sup> Corte costituzionale, sentenza 282/2002, Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

a non rimandare la delega alla Regione ma a creare delle convenzioni con altri piccoli comuni<sup>211</sup>.

---

<sup>211</sup> Rossi G., (2021), Diritto dell'ambiente, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

## CONCLUSIONE

L'elaborato si propone di fornire un quadro giuridico della valutazione dell'impatto ambientale, composto sul piano internazionale dalla Convenzione di Espoo, sul piano europeo dalla Direttiva 2014/52/UE e sul piano italiano dal Testo Unico Ambientale.

A primo impatto, il quadro rappresentato offre delle linee chiare che permettono l'applicazione della procedura della valutazione dell'impatto ambientale in modo semplice e lineare. Nonostante questa prima impressione, come è emerso dal capitolo terzo dell'elaborato, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale in realtà non è così chiara considerate le difficoltà d'applicazione su tutti e tre i livelli.

Utilizzando la metodologia top down si è creato un quadro giuridico lineare che permette di cogliere le declinazioni del diritto internazionale sul diritto europeo, e quelle del diritto europeo sul diritto italiano. Allo stesso tempo, grazie a questo metodo, si è potuto vedere l'evoluzione delle fonti in materia, partendo dalla Convenzione di Espoo del 1991, che ha introdotto nel diritto internazionale la materia della valutazione dell'impatto ambientale, passando poi alla Direttiva 82/337/CEE, che ha introdotto nel diritto europeo la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e concludendo con il Testo Unico Ambientale che ha rielaborato all'interno del proprio ordinamento i principi derivanti dal diritto europeo.

L'analisi svolta finora non è altro che il punto di partenza per la realizzazione di convenzioni, direttive e leggi che siano sempre più volte alla protezione ambientale, in tutti i suoi aspetti, dal momento che la materia ambientale sta acquisendo sempre maggior spessore in tutti gli ambiti, a causa dei cambiamenti climatici che si stanno verificando in quest'epoca in tutto il globo. La costruzione del quadro normativo effettuata ci permette di fondare delle basi per la procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Esse costituiscono le basi da cui partire per approfondire e implementare

all'interno dei diversi ordinamenti l'aspetto della valutazione dell'impatto ambientale e della protezione dell'ambiente.

La ricerca vuole porsi alla base di quello che è un processo evolutivo che parte dalla concezione antropocentrica per spostarsi verso una concezione naturocentrica anche dal punto di vista giuridico, un esempio di questo mutamento consiste nell'Agenda 2030, nel Green Deal europeo e nella riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione italiana del 2001.

Sebbene il cambiamento sia iniziato, per avviarci verso un futuro più roseo dal punto di vista ambientale è necessario implementare il quadro normativo presentato nell'elaborato al fine di arricchirlo e implementarlo, per rispettare a pieno il principio base della valutazione dell'impatto ambientale.

## BIBLIOGRAFIA

Approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, legge provinciale 18 gennaio 1995, n 3, legge 3/95, [http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-1995-3/legge\\_provinciale\\_18\\_gennaio\\_1995\\_n\\_3.aspx?q=&a=1995&n=&in=-&na=](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-1995-3/legge_provinciale_18_gennaio_1995_n_3.aspx?q=&a=1995&n=&in=-&na=), data consultazione 2 ottobre 2023

Argentina c. Uruguay, Pulp Mills on the River Uruguay, Application instituting proceedings, Corte Internazionale di Giustizia, 4 maggio 2006, <https://www.icj-cij.org/case/135>, data consultazione 30 settembre 2023

Bellocci M. e Passaglia P., (2016), *La giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di “ambiente” e di “beni culturali”*, [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/STU\\_189\\_2\\_Ambiente.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_189_2_Ambiente.pdf)

Benedusi L., (2020), “Cos’è la valutazione di impatto ambientale (VIA)”, *TuttoAmbiente.it*, <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/cose-la-valutazione-impatto-ambientale-via/>, data consultazione 12 marzo 2023

Costa Rica v. Nicaragua, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area, Question of compensation, Corte Internazionale di Giustizia, <https://www.icj-cij.org/case/150>, data consultazione 5 settembre 2023

Codice dell’ambiente. Norme in materia ambientale, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n 152, novembre 2022, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS), <https://www.aias-sicurezza.it/codice-dell-ambiente-norme-in-materia-ambientale/s2fd98f6d#:~:text=Decreto%20Legislativo%203%20aprile%202006,152&text=Il%20decreto%20ha%20come%20obiettivo,e%20razionale%20delle%20risorse%20naturali>, data consultazione 27 settembre 2023

Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Question of compensation, Corte Internazionale di Giustizia, <https://www.icj-cij.org/case/152>, data consultazione 30 settembre 2023

Convenzione di Espoo, Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/eia/convenzione-espoo.html>, data consultazione 4 aprile 2023

Convenzione di Montego Bay, Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, [https://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/closindx.htm](https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm), 16 giugno 2023

Corte costituzionale, sentenza 282/2002, Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>, data consultazione 8 ottobre 2023

Corte costituzionale, sentenza 407/2002, Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>, data consultazione 8 ottobre 2023

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana, sentenza del 10 giugno 2004, causa C-87/02, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0087>, data consultazione 6 ottobre 2023

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana, sentenza del 2 giugno 2005, causa C-83/03, <https://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0083\\_SUM](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0083_SUM), data consultazione 7 ottobre 2023

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/1997, WWF/Autonome Provinz Bozen, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0435>, data consultazione 2 ottobre 2023

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/1996, Commissione/Irlanda, <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=4516D3242BFAF2B752FB2CA503229F37?text=&docid=44721&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2744033>, data consultazione 25 settembre 2023

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre, causa C-72/1995, sentenza Kraijveld, <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-72/95&td=ALL>, data consultazione 2 ottobre 2023

Costa Rica c. Nicaragua, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area, Application instituting proceedings, Corte Internazionale di Giustizia, 18 novembre 2010, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/150/16279.pdf>, data consultazione 30 settembre 2023

Costituzione italiana, <https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-v-le-regionile-province-e-i#:~:text=la%20Regione%20interessata.-,Art.,comunitario%20e%20dagli%20obblighi%20internazionali.>, data consultazione 8 ottobre 2023

D.lgs 284/2006, Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,

<https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/06284dl.htm>, data  
consultazione 8 ottobre 2023

D.lgs 4/2008, ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 16  
gennaio 2008, n. 4,  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/29/008G0020/sg.>, data  
consultazione 8 ottobre 2023

Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, 1230/97,  
[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20150803/it/dgp-1997-  
1235/deliberazione della giunta provinciale 27 marzo 1997 n 1235.as  
px](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20150803/it/dgp-1997-1235/deliberazione%20della%20giunta%20provinciale%2027%20marzo%201997%20n%201235.aspx), data consultazione 2 ottobre 2023

Deltawet, houdende de afsluiting van de zeearmen tussen de  
Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg en de versterking van de  
hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloed, 1958,  
[https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-2bc52b15-c7c2-4a99-8bdf-  
e554d5292443](https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-2bc52b15-c7c2-4a99-8bdf-e554d5292443), data consultazione 30 settembre 2023

Direttiva 2014/52/UE, [https://eur-lex.europa.eu/legal-  
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0052&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0052&from=EL), data  
consultazione 7 luglio 2023

Direttiva 82/337/CEE, [https://eur-lex.europa.eu/legal-  
content/IT/TXT/?uri=celex%3A31985L0337](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31985L0337), data consultazione 7 luglio  
2023

Fusaro A., (2008), "V.I.A., opere pubbliche e infrastrutture: una convivenza  
difficile", vol. 197, *AmbienteDiritto.it*,  
[https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina\\_2008/via\\_fusaro.htm](https://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2008/via_fusaro.htm), data  
consultazione 29 luglio 2023

ICJ Reports, Argentina C. Uruguay, Pulp Mills on the River Uruguay, Corte Internazionale di Giustizia, 20 aprile 2010, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>, data consultazione 29 settembre 2023

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via>, data consultazione 4 aprile 2023

Knox J.H., (2002), "The Myth and Reality of Transboundary Environmental Impact Assessment", *The American Journal of international law*, vol 96

Legge 349/86, Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1986/07/15/162/so/59/sq/pdf>, data consultazione 15 luglio 2023

Legge costituzionale 3/2001, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm#:~:text=L'articolo%20117%20della%20Costituzione,comunitario%20e%20dagli%20obblighi%20internazionali.>, data consultazione 3 ottobre 2023

Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 7 luglio 1992, legge 7/92, [http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-1992-27/legge\\_provinciale\\_7\\_luglio\\_1992\\_n\\_27.asp](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-1992-27/legge_provinciale_7_luglio_1992_n_27.asp), data consultazione 2 ottobre 2023

Lettera del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, 11 aprile 1997

Liakopoulos D., (2004), “Gli accordi di NAFTA e la tutela ambientale”, *Rivista di Studi Politici Internazionali*, vol 71, <https://www.jstor.org/stable/42740286>, data consultazione 15 luglio 2023

Lucia V., D’Anna C., Pacione T., Paganelli D., Zenone A., Bertasi F., Cacciuni A., Bacci T. & La Porta B., “Approfondimenti degli Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA: struttura della condizione ambientale. Fattore ambientale “Biodiversità” Praterie di Posidonia oceanica - habitat 1120\*”, *LIFE SEPOSSO*, [https://lifeseposso.eu/wp-content/uploads/LIFE\\_SEPOSSO\\_Approfondimento\\_Quadri\\_Prescrittivi\\_Posidonia\\_oceanica.pdf](https://lifeseposso.eu/wp-content/uploads/LIFE_SEPOSSO_Approfondimento_Quadri_Prescrittivi_Posidonia_oceanica.pdf), data consultazione 16 luglio 2023

Maglia S., (2018), “Testo Unico Ambientale: cos’è e come si è evoluto”, *Tuttoambiente.it*, <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/cose-la-valutazione-impatto-ambientale-via/>, data consultazione 8 ottobre 2023

Marcazzan S., (2004), “La riforma del Titolo V della Costituzione: il nuovo ruolo delle Regioni nei rapporti con lo Stato e l’Unione Europea”, *Rivista “Amministrazione in cammino”, rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”*, <https://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/marcazzan.pdf>, data consultazione 3 ottobre 2023

Nicaragua v. Costa Rica, Construction of a road in Costa Rica along the San Juan river, 22 dicembre 2011, <https://www.icj-cij.org/fr/affaire/152>, data consultazione 31 luglio 2023

Nuova Direttiva 2014/52/UE, elementi di criticità e indicazioni per il recepimento, dicembre 2014, <https://www.isprambiente.gov.it/files/via->

vas/Direttiva VIA 2014 considerazioni conclusive.pdf, data consultazione 3 ottobre 2023

Polelli M. e Giacomelli P., (1985), *La valutazione dell'impatto ambientale nel caso di inquinamento atmosferico*, Firenze, Ce.S.E.T. quaderni 2 – I contenuti dell'Estimo Rurale

Rossi G., (2021), *Diritto dell'ambiente*, quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore

S.I. n. 349 del 1989, European Communities (Environmental Impact Assessment) Regulations, <https://www.irishstatutebook.ie/eli/1989/si/349/made/en/print>, data consultazione 2 ottobre 2023

S.I. n. 25 del 1990, Local Government (Planning and Development) Regulations, <https://www.irishstatutebook.ie/eli/1990/si/25/made/en/print>, data consultazione 2 ottobre 2023

Scimia A., (2015), "La "materia" ambientale tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione: le prospettive della Corte costituzionale", *#Natura Rivista di ambiente e territorio dell'arma dei carabinieri*, <https://www.carabinieri.it/media---comunicazione/natura/la-rivista/home/tematiche/ambiente/la-materia-ambientale-tra-stato-e-regioni-dopo-la-riforma-del-titolo-v-parte-ii-della-costituzione-le-prospettive-della-corte-costituzionale>, data consultazione 3 ottobre 2023

Tabella comparativa tra direttiva 2011/92/UE e direttiva 2014/52/UE, [https://www.isprambiente.gov.it/files/via/Tabella\\_comparativa\\_tra\\_direttiva\\_201192UE\\_e\\_direttiva\\_201452UE.pdf](https://www.isprambiente.gov.it/files/via/Tabella_comparativa_tra_direttiva_201192UE_e_direttiva_201452UE.pdf), data consultazione 13 luglio 2023

Testo unico ambientale, D.lgs 152/2006, [https://www.isprambiente.gov.it/it/garante\\_aia\\_ilva/normativa/normativa-ambientale/Dlgs\\_152\\_06\\_TestoUnicoAmbientale.pdf](https://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/normativa/normativa-ambientale/Dlgs_152_06_TestoUnicoAmbientale.pdf), data consultazione 15 luglio 2023

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, 13 giugno 1979, „Legge del 1979“,

[https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof\\_j9vvij5epmj1ey0/vk11bho89bvn/f=/kst14818n3k2](https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vk11bho89bvn/f=/kst14818n3k2), data consultazione 2 ottobre 2023